ALLEGATO 1 – modifiche agli allegati A e G del bando SRA 2025, approvato con il decreto 5152/2025

ALLEGATO A – CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi relativi ai seguenti aspetti, secondo quanto riportato di seguito:

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)
2. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
3. CONDIZIONALITÀ SOCIALE
4. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

1. CONDIZIONALITÀ (CGO E BCAA)

L'agricoltore che aderisce agli interventi SRA è tenuto al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui agli artt. 12 e 13 e allegato III del Reg. (UE) 2021/2115, così come da ultimo modificato dal Reg. (UE) 2024/1468, e così come declinati a livello nazionale e regionale.
Gli obblighi di Condizionalità declinati a livello nazionale sono quelli previsti dal DM n. 147385/2023 del MASAF "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*" così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024.
Gli obblighi di Condizionalità declinati a livello regionale sono quelli previsti dall'Allegato 1 della DGR n. 4149/2025 "*PAC 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2025: determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013*" e ss.mm.ii..
Ogni obbligo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.
La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.
Gli obblighi di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i CGO e le BCAA sono elencati nella sezione "CONDIZIONALITA' – Condizionalità 2023-2027" del proprio fascicolo aziendale in Sis.Co. sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso.
Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli obblighi relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.
In caso di non conformità alle regole di condizionalità è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative che comportano la riduzione del premio, così come previsto dal Reg. (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii.. Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità, si rimanda al Manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR, relativo all'anno di riferimento del controllo.
N.B. Nel caso in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di domande di sostegno/pagamento soggette al rispetto del regime di condizionalità, le sanzioni amministrative di condizionalità, collegate a non conformità di condizionalità relative alla gestione degli animali e dell'allevamento condiviso, si applicano sia ai pagamenti del detentore, sia a quelli del proprietario. Tale procedura si applica anche nei casi di contratti di soccida.

CGO e BCAA sono raggruppati in **3 Zone e 7 Temi Principali** come riportato nella tabella seguente:

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	BCAA 1	Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all'anno di riferimento 2018.
			Diminuzione massima del 5% rispetto all'anno di riferimento.
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere.
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante.
Clima e ambiente	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati.
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE: articoli 4 e 5.
		BCAA 4	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.
Clima e ambiente	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.
		BCAA 6	Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri.
		BCAA 7	Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse o diversificazione delle colture.
Clima e ambiente	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE: articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4.
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE: articolo 6, paragrafi 1 e 2.
		BCAA 8	A. Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. B. Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002: articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 , e articoli 18, 19 e 20.

		CGO 6	Direttiva 96/22/CE: articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.
Salute pubblica e salute delle piante	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009: articolo 55, prima e seconda frase.
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE: articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui.

CONDIZIONALITÀ (Reg. UE 2021/2115)			
Zone	**Tema principale**	**Requisiti e norme**	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE: articoli 3 e 4.
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE: articoli 3 e 4.
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE: articolo 4.

2. IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Tra gli impegni di condizionalità ne vengono individuati alcuni più strettamente collegati agli impegni degli interventi SRA, definiti "impegni pertinenti di condizionalità", come indicato nella seguente tabella.

Ai sensi dell'art. 13 del DM n. 93348 del 26 febbraio 2024 *"Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027*", in caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di inosservanze contestuali di uno o più impegni previsti dagli interventi SRA, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base alla gravità, entità durata e ripetizione, doppia rispetto alle percentuali del 3%, del 5% o del 10% del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l'intervento in questione.

	SRA01	**SRA03**	**SRA06**	**SRA08**	**SRA10**	**SRA19**	**SRA20**	**SRA22**	**SRA29**
BCAA 1				X	X				
BCAA 2					X				
BCAA 3		X						X	
BCAA 4					X	X			
BCAA 5	X	X							
BCAA 6	X	X	X					X	
BCAA 7	X	X							X
BCAA 8					X				
BCAA 9				X	X				
CGO 1	X		X				X	X	X
CGO 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CGO 7	X	X	X	X	X	X		X	X
CGO 8	X					X			

3. REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

A - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - RM FERT

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

Il beneficiario che aderisce a un intervento SRA e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Reg. (UE) n. 1009/2019 e al D.lgs. 75/2010[1] e i fanghi di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, deve rispettare gli obblighi disposti da:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con **DGR. n 4284 del 30/04/2025** e riportati nel **CGO 2** dell'Allegato 1 "Elenco CGO e BCAA – Reg. (UE) 2021/2115" della DGR n. 4149 del 31/03/2025 e successive modifiche;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle **zone non vulnerabili (ZNVN**) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con **DGR. n. 4285 del 30/04/2025**.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo distanze maggiori previste dalla DGR n. 4284/2025 e dalla DGR n. 4285/2025.

Sui terreni ricadenti in ZNVN il beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni collegati agli aspetti di seguito descritti:

a) adempimenti amministrativi

b) obblighi relativi alle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei digestati

c) divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti

d) rispetto dei massimali previsti per l'utilizzo di effluenti di allevamento, digestati, fanghi di depurazione e fertilizzanti.

a) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di provvedere alla presentazione e all'aggiornamento, ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia.
2. La Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o dal suo delegato firmata digitalmente e caricata in Sis.Co. e, nei casi previsti dal paragrafo 2.4, comma 4 della DGR n. 4284/2025, deve essere sottoscritta digitalmente anche da un dottore agronomo, perito agrario o agrotecnico iscritto al rispettivo albo professionale o collegio.
3. Per la presentazione e l'aggiornamento della Comunicazione nitrati deve essere utilizzata la "Procedura nitrati" presente sul sistema informatizzato Sis.Co..
4. Le imprese sono tenute a segnalare tempestivamente, aggiornando il fascicolo aziendale in Sis.Co., ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, delle strutture di allevamento e di stoccaggio, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.
5. L'impresa è classificata, rispetto agli obblighi di comunicazione, sulla base del quantitativo di azoto gestito nonché sulla base della ubicazione rispetto alla zonazione territoriale inerente alla vulnerabilità da nitrati di fonte agricola, in:
    a. esonerata dalla Comunicazione nitrati;

[1] Tra i fertilizzanti organici figurano ad esempio anche i sottoprodotti della vinificazione.

b. tenuta alla Comunicazione nitrati semplificata (senza PUA) o completa (con PUA).

Il periodo di riferimento della Comunicazione nitrati è l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

IMPRESE ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:
   a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
   b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno
   c. utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.
2. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati, che produce e/o utilizza più di 1.000 kg N/anno e meno di 3.000 kg N/anno deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione della Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025), e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti relativo agli appezzamenti di cui risulta conduttore (capitolo 2.4.5 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025). Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.
3. L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg N/anno ("micro azienda") è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR n. 4285/2025, a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".
4. Inoltre, le aziende esonerate tenute alla registrazione all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co, sono tenute a compilare il registro delle fertilizzazioni informatizzato. In attesa dell'informatizzazione il registro può essere cartaceo e deve contenere gli elementi presenti in allegato 12 alla DGR n. 4285/2025
5. Le aziende e i soggetti esonerati dalla presentazione della Comunicazione nitrati sono tenuti a conservare e mostrare, in caso di controllo in loco, i contratti di valorizzazione datati, firmati digitalmente da entrambi i contraenti o, in alternativa firmati da entrambi i contraenti e corredati da copia dei documenti d'identità dei soggetti (cedente e acquirente).

IMPRESE TENUTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

1. È tenuta alla Comunicazione nitrati l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) produce e/o stocca e/o tratta e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 3.000 kg/anno

c) utilizza agronomicamente fertilizzanti organici e/o fertilizzanti minerali e/o altre matrici contenenti azoto riconosciute ai sensi del D.lgs. 29 aprile 2010 n. 75 corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

d) tratta prodotti aggiuntivi e/o stocca e/o effettua attività di intermediario e/o utilizza

agronomicamente prodotti aggiuntivi trattati corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno.

2. Ha l'obbligo di integrare la Comunicazione nitrati con un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) l'impresa ubicata in zona non vulnerabile che:

a) utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

b) utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti ad un quantitativo di azoto "al campo" superiore a 6.000 kg/anno

c) alleva più di 500 Unità bovine adulte (UBA)

d) è soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

3. L'impresa tenuta alla Comunicazione nitrati ha l'obbligo di:

e) provvedere alla presentazione, e all'aggiornamento ove previsto, della Comunicazione nitrati a Regione Lombardia

f) compilare, una volta reso disponibile sul portale di gestione Sis.Co., il registro delle fertilizzazioni informatizzato, nel quale registrare sulla base del fascicolo colturale grafico le operazioni di fertilizzazione che apportano azoto e fosforo

g) conservare presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l'impresa sia sprovvista di strutture, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, i seguenti documenti su supporto informatico e/o cartaceo:

- Comunicazione nitrati
- documento cartografico idoneo a individuare gli appezzamenti aziendali (es.: Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno)
- Planimetria (oppure fotografia aerea, o altra documentazione equivalente) che individui i settori di allevamento e le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento indicate nella Comunicazione nitrati
- Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti" dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025) da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione
- Contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento firmato/i digitalmente da entrambi i contraenti, o in alternativa datato e firmato da entrambi i contraenti e corredato da copia dei documenti d'identità[2] dei soggetti (cedente e acquirente). Ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato deve essere registrata in un nuovo contratto di valorizzazione e riportata in una variante alla Comunicazione nitrati, entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; in caso di stipula di contratti di valorizzazione la cui data di inizio validità è successiva al 1° novembre, è richiesta una variante alla Comunicazione nitrati entro 30 giorni dalla data di inizio di validità del contratto e comunque non oltre la data di chiusura della campagna nitrati
- Contratto/i di compartecipazione stipulato/i e copia del registro delle distribuzioni di fertilizzanti, effettuate dal concedente o compartecipante relative alle particelle oggetto del/dei contratto/i, compilato ed aggiornato
- Relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione
- Rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti
- Qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi

[2] I contratti di valorizzazione sono da considerarsi validi se corredati dalle carte d'identità dei firmatari.

- Relazione tecnica “Pascolo” per le aziende che praticano il pascolamento

NB – Nella sezione “Repository” di Sis.Co. deve essere caricata la seguente documentazione:

- Contratto/i di valorizzazione degli effluenti di allevamento
- Contratto/i di compartecipazione stipulati
- Relazione tecnica o sua variante
- Relazione tecnica Pascolo

Obblighi supplementari per l’impresa che produce o utilizza digestato

a) Le imprese che producono o utilizzano digestato, nell’ambito della presentazione della Comunicazione nitrati ai sensi del capitolo 2.1 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025, fermo restando quanto previsto al capitolo 2.3, devono esplicitare nella Procedura nitrati anche i seguenti elementi:
   - indicazione del tipo di digestato prodotto dall’impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nel capitolo 6.2.3 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025
   - indicazione delle matrici in ingresso all’impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui al capitolo 6.2.2, comma 1 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025, specificando il soggetto fornitore
   - nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell’impianto di digestione anaerobica rispettino i requisiti di cui al capitolo 6.2.4 al comma 2 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025;

b) Le imprese di cui al punto a) sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:
   - tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell’impianto da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti (idoneo il registro definito in fase di eventuale autorizzazione ambientale)
   - redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025 - Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento)
   - redazione del PUA

VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE NITRATI

La Comunicazione nitrati ha **validità quinquennale** per l’impresa che rispetta tutti i seguenti requisiti:

- dimostra di essere conforme rispetto ai vincoli inerenti all’applicazione della direttiva nitrati
- non introduce modiche sostanziali definite al cap. 2.4.4 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025

La validità quinquennale della Comunicazione può essere interrotta, con decreto dirigenziale motivato, nell’anno di avvio di nuove Linee guida o di entrata in vigore di modifiche di carattere tecnico al fine di allineare i contenuti delle Comunicazioni agli eventuali aggiornamenti ivi introdotti relativamente a parametri di riferimento che incidano, ad esempio, sul calcolo dell’azoto prodotto dagli animali, sul calcolo dei requisiti di efficienza delle matrici e sostanze di cui al capitolo 1.2 o dei trattamenti inseriti nella Procedura nitrati.

La Comunicazione nitrati ha **validità annuale** per l’impresa che si trova in una o più delle seguenti condizioni:

- presenta una Comunicazione nitrati che evidenzia non conformità rispetto ai vincoli inerenti all’applicazione della direttiva nitrati

- introduce modifiche sostanziali come definite al cap. 2.4.4 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025.

A partire dall'anno in cui l'impresa presenta una Comunicazione nitrati che rispetta tutti i requisiti previsti dal capitolo 2.4.1 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025 decorre il termine di durata quinquennale.

La validità quinquennale della comunicazione viene meno nei casi riportati in dettaglio al paragrafo 2.4.3 "Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati" di cui all'Allegato A della DGR n. 4285/2025. Nei casi di interruzione di validità pluriennale della Comunicazione nitrati l'impresa ha l'obbligo di aggiornare la sua posizione presentando una nuova Comunicazione nitrati secondo le modalità e le tempistiche previste entro 60 giorni dalla data di interruzione della validità pluriennale.

Le scadenze e le modalità per la presentazione o l'aggiornamento della comunicazione nitrati sono fissate da Regione Lombardia con provvedimento dirigenziale di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (per l'anno 2025 il riferimento è il DDUO n. 19996/2024).

b) OBBLIGHI RELATIVI ALLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEI DIGESTATI

b.1) Stoccaggio dei LETAMI

1. Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, con portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In relazione alla consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale di contenimento con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
3. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.
4. Il dimensionamento della platea di stoccaggio dei letami, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, deve essere coerente con i valori indicati alla Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione dell'ALLEGATO 1– "Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione" dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025
5. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025), laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri di cui ai precedenti commi non sia tecnicamente fattibile, anche per eventuali vincoli paesaggistici o di tutela dell'area su cui insiste la stalla, al fine di garantire il minor impatto sull'ambiente e contemporaneamente continuare a valorizzare il letame quale importante fattore produttivo aziendale, lo stoccaggio può prevedere metodi e sistemi semplificati anche mobili o non strutturali, idonei al contenimento dell'effluente nelle componenti solida e liquida. In ogni caso per contenere la formazione dei liquidi di sgrondo provenienti sia dalla lettiera sia dagli stoccaggi di letame, ove possibile, dovranno essere messi in atto sistemi di copertura idonei a ridurre le acque meteoriche e/o prevedere sistemi di riconvogliamento dei liquidi di sgrondo sul cumulo di stoccaggio anche utilizzando strutture già esistenti

b.2) Stoccaggio dei liquidi di sgrondo dei LETAMI

1. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capitolo 4.3.2 “Stoccaggio dei liquami” dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025.
2. Le platee di cui al punto 4.3.1 dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025 per lo stoccaggio dei materiali palabili devono essere forniti di idoneo sistema di raccolta dei liquidi di sgrondo. Il dimensionamento di tale sistema di raccolta dipende dal tipo di gestione del liquido di sgrondo:
    a. nel caso in cui il liquido di sgrondo venga riversato, con idonea attrezzatura, in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, il suo volume deve essere considerato nel dimensionamento della struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili
    b. nel caso in cui il liquido di sgrondo non venga riversato in una struttura di stoccaggio degli effluenti non palabili, deve essere raccolto in un pozzetto opportunamente dimensionato per contenere anche le acque meteoriche in caso di contenitore di stoccaggio non provvisto di copertura, per uno stoccaggio di almeno 90, 120 giorni o 180 giorni secondo i criteri indicati nel capitolo 4.3.2. “Stoccaggio dei liquami” e 4.3.2.1 “Dimensione dei contenitori” dell’allegato A alla DGR n. 4285/2025.

b.2.1) Stoccaggio in lettiera permanente

1. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell’allevamento a terra.
2. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, 0,30 m per le altre specie.

b.2.2) Accumulo temporaneo di LETAME su suolo agricolo

1. L’accumulo temporaneo su suolo agricolo è ammesso per i letami, con l’esclusione degli altri materiali ad essi assimilati e per le lettiere degli allevamenti avicunicoli che possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo.
2. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo per un periodo non superiore a tre mesi e, nel caso dei letami, dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.
3. L'accumulo temporaneo deve essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui soli terreni utilizzati per lo spandimento.
4. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture dell’appezzamento utilizzato per l’accumulo e/o degli appezzamenti limitrofi.
5. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:
    a. a distanze inferiori a 5 m dalle scoline
    b. a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali
    c. a 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971
    d. nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
    e. a 100 metri (50 metri nelle zone montane e collinari) dal limite dei centri abitati
    f. a 50 metri dalle case sparse.

6. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, conseguenti ad epizoozie, lotte obbligatorie ecc.
7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria e in quella successiva per evitare fenomeni di inquinamento puntuale.
8. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.
9. L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti ad un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ha/anno ("mini azienda" come definita al cap. 1.3 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025), per la quale ricorre la condizione di cui al comma 6 del capitolo 4.3.1 dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025 qualora lo stoccaggio semplificato non sia in grado di garantire 90 gg di maturazione dei materiali, può accumulare il letame in campo prima della sua utilizzazione per un ulteriore mese rispetto a quanto previsto al comma 2 dello stesso capitolo.

b.3) Stoccaggio dei LIQUAMI

1. Lo stoccaggio dei liquami deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque dilavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzateinteressate dalla presenza di effluenti zootecnici.

2. Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse dallo stoccaggio dei liquami, attraverso opportune deviazioni. Nel caso in cui non ci sia una gestione separata di tali acque, ènecessario tenere conto del loro volume nel dimensionamento delle strutture di stoccaggio.

3. Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atte ad allontanare l'acqua piovana, devonotenere conto delle precipitazioni medie e di un "franco minimo di sicurezza" di 30 centimetri.

4. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.

5. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami deve essere tale da evitare rischi dicedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame e, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, è definitoin considerazione dei valori indicati nella Tabella 1 – Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione. dell'ALLEGATO 1–"Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione".

b.3.1) Dimensione dei contenitori

1. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza media annua dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, deve essere adeguata alle esigenze di una corretta gestione agronomica e comunque non deve essere inferiore al volume definito al punto successivo.

2. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) 120 giorni - per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicai

b) 180 giorni - in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle della lettera a).

3. Nei comuni classificati di montagna, per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, suini e ovicaprini, qualora il quantitativo di azoto al campo prodotto non superi i 500 kg, è richiesta una capacità di stoccaggio dei materiali non palabili non inferiore a 90 giorni.
4. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio (ad esclusione degli allevamenti localizzati in comuni di montagna) le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati costruite a partire dal 21/11/2007, ex novo o a seguito di ampliamenti di strutture di allevamento esistenti.

b.3.2) Stoccaggio dell'acqua meteorica e/o di altra acqua aggiunta agli effluenti di allevamento non palabili

1. Nei casi in cui nelle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento non palabili recapitino anche acque meteoriche e/o altre acque provenienti dalle diverse fasi di gestione dell'allevamento, è necessario incrementare opportunamente la loro capacità.
2. Tale capacità aggiuntiva deve quindi tenere in considerazione il "volume" di acqua da stoccare e i giorni minimi di stoccaggio dell'acqua.
3. Per quanto riguarda il volume, si deve fare riferimento alle precipitazioni medie annuali per le acque meteoriche e/o ai consumi effettivi o stimati delle altre acque aggiunte.
4. I giorni minimi di stoccaggio da adottare per tali acque è di 120 giorni, assumendo come nullo l'apporto di azoto e considerando il loro effetto diluente rispetto all'azoto presente negli effluenti di allevamento.
5. Il calcolo dei giorni minimi di stoccaggio delle strutture di stoccaggio degli effluenti non palabili nei quali affluiscono anche le acque meteoriche e/o altre acque, deve quindi risultare dalla media dei giorni per le diverse tipologie di effluente di allevamento e per l'acqua meteorica e/o altra acqua aggiunta, ponderata per i diversi volumi.

b.4) Stoccaggio del digestato e delle matrici in ingresso del digestore

1. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.2 "Stoccaggio dei liquami" dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025.
2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica, qualora abbia caratteristiche di palabilità, avviene secondo le modalità individuate al capitolo 4.3.1 "Stoccaggio dei letami" dell'allegato A alla DGR n. 4285/2025.
3. Nel caso di utilizzo di matrici miste per l'alimentazione del digestore, lo stoccaggio minimo richiesto è ottenuto dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse/utilizzate.
4. Nel caso di inserimento di biomasse o altri prodotti/sottoprodotti consentiti ("prodotti aggiuntivi" nella Procedura nitrati, definibili anche come "biomasse/matrici vegetali"), nel processo di digestione anaerobica di effluenti di allevamento, lo stoccaggio minimo richiesto si ottiene dalla ponderazione tra quantità e periodo minimo di stoccaggio richiesto per ognuna delle matrici immesse, comprese quelle vegetali.
5. I giorni minimi di stoccaggio per le biomasse/matrici vegetali inserite come prodotto aggiuntivo alla digestione anaerobica sono 120.
6. Il volume del post fermentatore è considerato utile ai fini del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

b.5) Accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti

I materiali assimilati ai letami e i fertilizzanti organici, possono essere accumulati in campo in attesa di spandimento (cumuli che non superino complessivamente i 100 metri cubi sull'appezzamento oggetto di spandimento) che deve essere effettuato e completato con l'interramento (salvo in presenza di coltura), entro 12 ore.

c) DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI

c.1) Divieti temporali

c.1.1) Divieti nella stagione autunno-invernale

1. Regione Lombardia, coerentemente con le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, articolo 40, comma 1, individua, come previsto dal comma 2 del decreto sopra menzionato, i seguenti periodi minimi di divieto:

   a) **90 giorni** tra il 1° novembre e fine febbraio per letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti, acque reflue quando utilizzati su:
      - prato stabile o prato permanente
      - erbaio autunno vernino
      - cereale autunno vernino
      - cover crop (a sovescio primaverile)
      - colture che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo
      - colture arboree con inerbimento permanente
      - terreni con residui colturali
      - terreno in fase di preparazione della semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

   Dei 90 giorni di divieto di cui alla lettera a) di questo comma, 60 giorni continuativi definiti annualmente da Regione Lombardia tra il 1° dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 30 definiti da Regione Lombardia in funzione dell'andamento meteorologico, delle condizioni di praticabilità dei terreni, dello stato fenologico delle colture, della qualità dell'aria e di eventuali altri fenomeni di rischio ambientale.
   A tale scopo Regione Lombardia elabora appositi bollettini agrometeorologici diffusi in maniera ufficiale e capillare agli operatori interessati; tali bollettini contengono, per area geografica omogenea, i giorni di spandimento (vietato o concesso) e le eventuali norme di cautela supplementari, quali ad esempio l'obbligo di interramento immediato, da applicare in caso di condizioni meteo-climatiche- ambientali particolari.

   b) **120 giorni** dal 1° novembre a fine febbraio per:
      - i liquami e assimilati, fanghi di depurazione, fertilizzanti organici, fertilizzanti minerali, acque reflue quando utilizzati su terreni destinati a colture/condizioni differenti da quelle del punto 1 lettera a);
      - per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65%.

Con i provvedimenti dirigenziali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste vengono individuati i periodi e le modalità di gestione dei divieti temporali di spandimento di effluenti di allevamento, fertilizzanti azotati, acque reflue, digestati e fanghi di depurazione nella stagione autunno vernina.

Per la stagione autunno-vernina 2024/2025 il provvedimento in vigore è il DDUO n. 16411 del 31 ottobre 2024 che individua i divieti temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina 2024/2025 in applicazione del DM 25 febbraio 2016.

La stagione autunno vernina 2025/2026 verrà regolamentata con successivo provvedimento a fine anno

2025.

c.1.2) Divieti nei giorni di pioggia e altri divieti

L'utilizzazione agronomica dei materiali o sostanze di cui al capitolo 1.2, comma 1, dell'allegato A alla DGR 4285/2025, è vietata:

- nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi, fino al raggiungimento delle condizioni di transitabilità del terreno;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

c.2) DIVIETI SPAZIALI

c.2.1) Divieti <u>spaziali</u> relativi ai LETAMI e ai fertilizzanti

L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti

1. È vietato entro:
   a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali nei terreni ricadenti o limitrofi aiSiti Natura 2000, a meno che siano presenti elementi lineari (siepi e fasce boscate) sulle sponde dei corsi d'acqua stessi;
   c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altre superfici boscate atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a:
   - Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   - Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   - Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto alla coltura trattata;
   - Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati** è vietato anche nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
   e) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente;

f) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), in assenza di sistemazioni appropriate.

5. **L'utilizzo dei fertilizzanti** è vietato anche sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo a scorrimento.

c.2.2) Divieti spaziali relativi ai LIQUAMI, ai MATERIALI A ESSI ASSIMILATI e al DIGESTATO

L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato e delle acque reflue

1. È vietato almeno entro:
   a. 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
   b. 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una coperturavegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi oppure di altresuperfici boscate, atte a contrastare il trasporto di nutrienti verso i corsi d'acqua.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano a:
   c. Scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
   d. Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sonodestinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
   e. Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro rispetto allacoltura trattata;
   f. Canali arginati;
4. **L'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché del digestato** è vietato inoltre nelle seguenti situazioni:
   a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
   b) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
   c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
   d) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
   e) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimentidi divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali,per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.
   f) in prossimità di strade statali o provinciali per una fascia di 5 metri dalla carreggiata;
   g) su terreni situati in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100 metri (50 metri in zona montana e collinare) ovvero di case sparse per una fascia di almeno 20 metri, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli (distribuzione con iniezione o fertirrigazione ed equivalenti) o vengano immediatamente interrati;
   h) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumoumano;
   i) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema didistribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
   j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il

pascolamento;

k) in golena entro argine a meno che non venga distribuito nel periodo di magra e, in golena aperta, venga interrato immediatamente.
l) nelle fasce fluviali classificate dall'Autorità di Bacino del Fiume Po fascia di deflusso della piena (Fascia A)"
m) nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano in assenza di una Comunicazione nitrati integrata con il PUA e classificata come "conforme" dalla Procedura nitrati (sia per la Comunicazione che per il PUA).
n) se si applicano le seguenti tecniche:
   - irrigatori a lunga gittata
   - distribuzione da strada o da bordo campo;
   - tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera;
   - erogazione con sistemi ad alta pressione (maggiore 2 ATM).
o) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale limite è incrementato al 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie (quali quelledescritte al punto 5 b)) o pratiche, tra le quali le seguenti, volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione:
   - dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
   - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
   - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
   - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

5. Nelle aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, l'applicazionedei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa:
   a) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro;
   b) nel caso di appezzamenti coltivati di superficie superiore ad un ettaro a condizione di assicurare che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento di distribuzione non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha di effluente. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), deve essere inoltre rispettata almeno una delle seguenti disposizioni aggiuntive:
      - interrompere le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici con colture seminate in bande trasversali, ovvero con solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero con altre modalità atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;
      - mantenere fasce di rispetto, larghe almeno 20 metri, tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici;
      - seminare le coltivazioni trasversalmente rispetto alla massima pendenza ovvero usare tecniche atte a prevenire il run-off (es. semina su sodo);
      - assicurare una copertura vegetale anche durante tutta la stagione invernale.

c.2.3) Divieti spaziali relativi al DIGESTATO

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti relativi ai liquami.
2. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti relativi ai letami, alla frazione liquida si applicano i divieti relativi ai liquami.

c.2.4) Divieti di utilizzo dei FANGHI DI DEPURAZIONE

Fermo restando che l'utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al D.Lgs. 99/92 deve avvenire nel rispetto della DGR 2031/2014, come da ultimo modificata dalla DGR n. 3832 del 27 gennaio 2025, l'impresa è tenuta al rispetto dei divieti spaziali e temporali di seguito elencati.
L'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato:

1. su terreni:
    a) allagati, acquitrinosi, con falda acquifera affiorante o saturi d'acqua o con frane in atto. Tali condizioni devono essere verificate come sussistenti od imminenti al momento dello spandimento (es. presenza acqua nello strato pedogenetico, corso d'acqua in pericolo di straripamento);
    b) nelle fasce fluviali A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po;
    c) nelle golene dei corsi d'acqua non oggetto di fasce fluviali di cui al precedente punto b);
    d) destinati a pascolo, a prato - pascolo o foraggere, anche in consociazione con altre colture, limitatamente alle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta di foraggio;
    e) destinati all'orticoltura e alla frutticoltura, i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, limitatamente ai 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
    f) quando è in atto una coltura (con l'eccezione delle colture arboree), pertanto tra la semina ed il raccolto;
    g) soggetti a vincolo idrogeologico;
    h) ricoperti di neve oppure gelati. Tale condizione deve essere verificata come sussistente o imminente al momento dello spandimento;
    i) interessati da boschi naturali;
    j) in prossimità degli ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.R.G./P.G.T. per una fascia di 100 metri. Per le case sparse la distanza sopra indicata è ridotta a 20 metri;
    k) situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna (o fontanili) per una fascia a semicerchio con raggio pari a 500 m a monte;
    l) situati entro una fascia di 10 m dalle sponde dei corpi d'acqua superficiali, esclusi i canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non direttamente connessi ai corpi idrici naturali ed i canali arginati;
    m) situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti;
    n) situati entro la zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse, così come definita dalla normativa;
    o) situati in prossimità delle strade statali o provinciali per una fascia di 5 m dalla carreggiata;
    p) situati nelle aree S.I.C. (Siti d'Interesse Comunitario);
    q) situati nelle serre e nei tunnel, salvo il caso di floricoltura e vivaistica relativamente all'utilizzo dei fanghi di alta qualità;
    r) destinati a ricevere effluenti di allevamenti zootecnici;
    s) territorialmente localizzati in comuni[3] in cui la produzione di effluenti di allevamento, dovuta al carico zootecnico insistente sugli stessi, correlata alle coltivazioni presenti sul territorio comunale, supera il limite massimo di azoto da effluenti zootecnici fissato dalla Direttiva nitrati e dalle sue norme di recepimento (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili). Tale disposizione non si applica alle matrici classificate come "fanghi di alta qualità" per i parametri "metalli pesanti" e idonee per i restanti parametri, che siano utilizzate in agricoltura tramite iniezione nel terreno.
2. durante l'irrigazione, sulle colture in vegetazione. Tale condizione deve essere verificata come sussistente od imminente e tende a evitare la possibilità di percolamento o ruscellamento di materiali o sostanze derivante dai fanghi, ovvero l'intimo contatto degli stessi con la coltura;
3. nei periodi di divieto invernale resi obbligatori dalla normativa nitrati e fissati con

[3] Tutti i comuni lombardi in cui è vietato lo spandimento dei fanghi sono indicati nel DDUO n. 16412 del 31/10/2024 "*Approvazione dell'elenco dei comuni della Lombardia idonei e non idonei all'impiego per uso agronomico dei fanghi di depurazione in attuazione del punto 6.2, lettera d) dell'allegato 1 della Deliberazione della Giunta regionale 1° luglio 2014, n. x/2031 – Anno campagna 2024 – 2025*".

provvedimenti della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste. Inoltre, per i pioppeti è previsto un ulteriore divieto di utilizzo dei fanghi tra il 1° luglio e il 31 gennaio, con l'esclusione dei periodi di preimpianto.

d) RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI PER L'UTILIZZO DI FERTILIZZANTI

d.1) Dosi di applicazione degli EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. Sui terreni agricoli, devono essere impiegati come fertilizzanti, prioritariamente, ove disponibili, gli effluenti di allevamento ed i digestati le cui quantità di applicazione devono tenere conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azotofissatori.
2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare, in ogni singola azienda o allevamento, un apporto di azoto al campo superiore a 340 kg per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzabile) e per anno inteso come quantitativo medio aziendale.
3. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale sopraindicato deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona non vulnerabile.
4. La quantità di effluente deve essere comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e dalle acque reflue.
5. Per calcolare il quantitativo di azoto presente negli effluenti di allevamento devono essere utilizzati i valori delle tabelle dell'ALLEGATO 1 all'allegato A della DGR n. 4285/2025 - Effluenti zootecnici: volumi e azoto prodotti per categoria animale e tipologia di stabulazione –.
6. Nel calcolo del "quantitativo medio aziendale" di apporto di azoto di cui al punto 2, le superfici a pascolo possono essere considerate solo quando effettivamente utilizzate per il pascolo e/o per la distribuzione.
7. Gli effluenti di allevamento devono essere distribuiti e frazionati in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali.
8. Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 all'allegato A della DGR n. 4285/2025 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".
9. Il limite d'uso di 340 kg di N/ha/anno è comprensivo:
    - delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo
    - delle acque reflue di cui al capitolo 5 "UTILIZZO AGRONOMICO DELLE ACQUE REFLUE" dell'allegato A della DGR n. 4285/2025.

d.2) Dosi di applicazione FERTILIZZANTI DIVERSI DAGLI E.A.

a) Gli apporti di azoto utilizzabili per le singole colture non possono superare gli apporti massimi standard di azoto efficiente espressi nell'ALLEGATO 2 - "Apporti Massimi Standard di azoto efficiente alle colture (MAS)" dell'Allegato A della DGR n. 4285/2025.

b) I digestati per la frazione di origine non zootecnica, i fertilizzanti contenenti azoto, i fanghi di depurazione, devono rispettare il limite degli apporti massimi standard di azoto efficiente (MAS) espressi nel sopra citato ALLEGATO 2, tenendo conto dell'efficienza di ogni materiale, purché le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto coerente con la tabella 1 dell'Allegato 10 dell'Allegato A della DGR n. 4285/2025.

c) L'azoto introdotto con la biomassa viene comunque conteggiato quale contributo da fertilizzantinell'ambito del bilancio dell'azoto e con riferimento ai MAS.

d.3) Dosi di applicazione del DIGESTATO

1. Le dosi di applicazione dei digestati rispettano il bilancio di azoto come definito dalla Comunicazione nitrati nonché i limiti di azoto zootecnico al campo per le zone non vulnerabili.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato (agrozootecnico o agroindustriale) avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno in zone non vulnerabili al raggiungimento dei quali concorre la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dalla Comunicazione nitrati.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'ALLEGATO 3 all'Allegato A della DGR n. 4285/2025 – "Caratteristiche dei digestati e condizioni per il loro utilizzo".

B- REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - RM FIT

Di seguito si riporta la descrizione degli impegni relativi al **requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari:**

1. Ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari devono essere state controllate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari ispezionate con esito positivo.
   L'attestazione sul controllo funzionale periodico delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari è rilasciata dai centri prova autorizzati dalle regioni e province autonome così come descritto al punto A.3.2 e A.3.3 del Decreto 22 gennaio 2014 di adozione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Tale attestazione accerta che l'attrezzatura rispetta i requisiti di funzionalità previsti dall'allegato II del Decreto 22 gennaio 2014.
   Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.
   Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D.lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

2. Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

   Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture; materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti. Per adempiere a quanto previsto dalla norma in generale gli utilizzatori professionali e le aziende agricole lombarde dovranno quindi utilizzare gli strumenti messi a disposizione di Regione Lombardia.

3. Dal 26 novembre 2015 tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita".

4. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

5. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In ogni caso rimane vincolante:

   - il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici
   - il rispetto delle Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili, come stabilito dal DDUO. n. 2725 del 28/02/2025 "*DGR 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000*", riportate nella seguente tabella

Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili in Lombardia

Sostanza attiva	Mitigazione prevista	Applicazione territoriale	Note
Bentazone	Divieto di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime e massime previste in etichetta Per i seminativi a riso sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro *M. graminicola* (nematode cisticolo del riso)
	Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) n. 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime previste in etichetta

- il rispetto delle seguenti misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000, come stabilito dal sopra citato DDUO. n. 2725 del 28/02/2025, in aggiunta a quelle di cui alla precedente tabella

  - divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
  - per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
  - per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
  - per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.

C- REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - RM BA

Il beneficiario e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti devono possedere adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali che siano funzionali a conseguire il miglioramento delle condizioni di benessere negli allevamenti (in materia, ad esempio, di pratiche di allevamento, condizioni di stabulazione, accesso all'aperto, alimentazione e abbeveraggio, mutilazioni e castrazione, arricchimento ambientale, ecc.), ai sensi di quanto stabilito dal punto 1 dell'allegato al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146, il quale recita: "Personale: 1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".
Il presente requisito è rispettato se il beneficiario (e/o almeno un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti):

- possiede un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
- possiede un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; oppure
- ha fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; oppure
- ha richiesto l'iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
- ha maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
- è titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del D.lgs. n. 146/2001, per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici da allevamento, le Regioni e le Province autonome possono organizzare, periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali o di altri soggetti individuati da Regioni e Province, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore, ivi inclusi gli addetti aziendali, allo scopo di favorire la più ampia conoscenza in materia di etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia e giurisprudenza. Il programma dei corsi deve essere approvato dai servizi veterinari competenti per territorio, nell'ambito del percorso formativo a cascata predisposto dal Ministero della Salute e dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale.

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale si applicano agli interventi SRA come indicato nella seguente tabella:

	SRA01	SRA03	SRA06	SRA08	SRA10	SRA14	SRA19	SRA20	SRA22	SRA29
RM FERT	X	X	X	X	X		X	X	X	X
RM FIT	X	X	X	X	X		X	X	X	X
RM BA						X				X

4. CONDIZIONALITÀ SOCIALE

I beneficiari degli interventi SRA che non rispettano i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV del Reg (UE) 2021/2115, descritti nella tabella sottostante, sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa.

Per le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale il riferimento è il DM n. 337220 del 28 giugno 2023 del MASAF: "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013" recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune", il D.lgs. n. 188 del 23 novembre 2023 che ha modificato il D.lgs. n. 42/2023 e il D.M. MASAF del 31 gennaio 2024[4], che ha modificato il DM n. 337220/2023.

CONDIZIONALITÀ SOCIALE ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (UE) 2021/2115			
Ambiti	**Legislazione applicabile**	**Disposizioni pertinenti**	**Requisiti**
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»)
		Articolo 4	Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la

[4] DECRETO 31 gennaio 2024: Modifica del decreto del 28 giugno 2023, a seguito di disposizioni integrative e correttive apportate dal decreto legislativo del 23 novembre 2023, n. 188, al decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione di pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

			registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

Di seguito si riportano i contenuti degli articoli sopracitati per esteso.

Ambito: Occupazione - Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili - Direttiva 2019/1152
Articolo 3 **Informazione** Il datore di lavoro fornisce per iscritto a ciascun lavoratore le informazioni richieste conformemente alla presente direttiva. Le informazioni sono fornite e trasmesse su carta oppure, purché siano accessibili al lavoratore, possano essere conservate e stampate e il datore di lavoro conservi la prova della trasmissione o della ricezione, per via elettronica.
Articolo 4 **Obbligo di informazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano tenuti a comunicare ai lavoratori gli elementi essenziali del rapporto di lavoro.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno quanto segue:

a) le identità delle parti del rapporto di lavoro;

b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o prevalente, il principio che il lavoratore è impiegato in luoghi diversi o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro, nonché la sede o, se del caso, il domicilio del datore di lavoro;

c) uno dei punti seguenti:

i) il titolo, il livello, la natura o la categoria dell'impiego attribuito al lavoratore; oppure

ii) una breve specificazione o descrizione del lavoro;

d) la data di inizio del rapporto di lavoro;

e) se si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la data di fine o la durata prevista dello stesso;

f) nel caso di lavoratori tramite agenzia interinale, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

g) la durata e le condizioni del periodo di prova, se previsto;

h) il diritto alla formazione erogata dal datore di lavoro, se previsto;

i) la durata del congedo retribuito cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di attribuzione e di determinazione di tale congedo;

j) la procedura, compresi i requisiti di forma e la durata dei periodi di preavviso, che deve essere seguita dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di indicare la durata dei periodi di preavviso all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione di detti periodi;

k) la retribuzione, compresi l'importo di base iniziale, ogni altro elemento costitutivo, se del caso, indicati separatamente, e la periodicità e le modalità di pagamento della retribuzione cui ha diritto il lavoratore;

l) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte prevedibile, la durata normale della giornata o della settimana di lavoro del lavoratore nonché eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione e, se del caso, eventuali condizioni relative ai cambi di turno;

m) se l'organizzazione del lavoro è interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro informa il lavoratore riguardo:

i) al principio che la programmazione del lavoro è variabile, all'ammontare delle ore retribuite garantite e alla retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta a dette ore garantite;

ii) alle ore e ai giorni di riferimento nei quali può essere imposto al lavoratore di lavorare;

iii) al periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio di un incarico e, se del caso, il termine per l'annullamento di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

n) i contratti collettivi che disciplinano le condizioni di lavoro del lavoratore o, se si tratta di contratti collettivi stipulati al di fuori dell'impresa da particolari istituzioni od organi paritetici, la denominazione di tali istituzioni o organi nel cui ambito sono stati stipulati;

o) ove la responsabilità incomba al datore di lavoro, l'identità delle istituzioni di sicurezza sociale che ricevono i contributi sociali collegati al rapporto di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti.

Articolo 5

Tempistica e mezzi di informazione

1. Qualora non siano state fornite in precedenza, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e lettere g), k), l) e m), sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di uno o più documenti al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro. Le altre informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, sono fornite individualmente al lavoratore sotto forma di documento entro un mese dal primo giorno di lavoro.

2. Gli Stati membri possono predisporre modelli e formati per i documenti di cui al paragrafo 1 e metterli a disposizione dei lavoratori e del datore di lavoro, anche rendendoli accessibili su un unico sito web nazionale ufficiale o tramite altri mezzi idonei.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro relative alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi di applicazione generale che costituiscono il quadro giuridico applicabile siano rese disponibili a tutti gratuitamente e in modo chiaro, trasparente, completo e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, anche tramite portali online esistenti.

Articolo 6

Modifica del rapporto di lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all'articolo 7 siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 7.

Articolo 8

Durata massima dei periodi di prova

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un rapporto di lavoro sia soggetto a un periodo di prova quale definito dal diritto nazionale o dalle prassi nazionali, tale periodo non sia superiore a sei mesi.
2. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale periodo di prova sia proporzionale alla durata prevista del contratto e alla natura dell'impiego. In caso di rinnovo di un contratto per la stessa funzione e gli stessi compiti, il rapporto di lavoro non è soggetto a un nuovo periodo di prova.
3. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, prevedere periodi di prova di durata superiore se questi sono giustificati dalla natura dell'impiego o sono nell'interesse del lavoratore. Qualora il lavoratore sia stato assente dal lavoro durante il periodo di prova, gli Stati membri possono prevedere che il periodo di prova possa essere prorogato in misura corrispondente, in relazione alla durata dell'assenza.

Articolo 10

Prevedibilità minima del lavoro

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
   a) il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
   b) il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera m), punto iii).
2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l'incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.
4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Articolo 13

Formazione obbligatoria

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un datore di lavoro sia tenuto, a norma del diritto dell'Unione o nazionale o dei contratti collettivi, ad erogare a un lavoratore formazione ai fini dello svolgimento del lavoro per il quale è stato assunto, tale formazione sia erogata gratuitamente al lavoratore, sia considerata come orario di lavoro e, ove possibile, abbia luogo durante l'orario di lavoro.

Ambito: Salute e sicurezza - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro.
2. Qualora un datore di lavoro ricorra, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, egli non è per questo liberato dalle proprie responsabilità in materia.
3. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
4. La presente direttiva non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata.
Gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà di cui al primo comma.

Articolo 6

Obblighi generali dei datori di lavoro

1. Nel quadro delle proprie responsabilità il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e di formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
Il datore di lavoro deve provvedere costantemente all'aggiornamento di queste misure, per tener conto dei mutamenti di circostanze e mirare al miglioramento delle situazioni esistenti.
2. Il datore di lavoro mette in atto le misure previste al paragrafo 1, primo comma, basandosi sui seguenti principi generali di prevenzione:

a) evitare i rischi;
b) valutare i rischi che non possono essere evitati;
c) combattere i rischi alla fonte;
d) adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute.
e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
g) programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

3. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, il datore di lavoro, tenendo conto della natura delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento, deve:

a) valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici e nella sistemazione dei luoghi di lavoro.
   A seguito di questa valutazione, e se necessario, le attività di prevenzione, i metodi di lavoro e di produzione adottati dal datore di lavoro devono:
   - garantire un miglior livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
   - essere integrate nel complesso delle attività dell'impresa e/ o dello stabilimento e a tutti i livelli gerarchici;
b) quando affida dei compiti ad un lavoratore, tener conto delle capacità dello stesso in materia di sicurezza e salute;
c) far sì che la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie formino oggetto di consultazioni con i lavoratori e/ o i loro rappresentanti, per quanto riguarda le conseguenze sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, connesse con la scelta delle attrezzature, la riorganizzazione delle condizioni di lavoro e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro;
d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni possano accedere alle zone che presentano un rischio grave e specifico.

4. Fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/ o i loro rappresentanti.
5. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 7
Servizi di protezione e prevenzione

1. Fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori per occuparsi delle attività di protezione e delle attività di prevenzione dei rischi professionali nell'impresa e/ o nello stabilimento.
2. I lavoratori designati non possono subire pregiudizio a causa delle proprie attività di protezione e delle proprie attività di prevenzione dei rischi professionali.
I lavoratori designati, al fine di assolvere gli obblighi previsti dalla presente direttiva, devono poter disporre di tempo adeguato.
3. Se le competenze nell'impresa e/ o nello stabilimento sono insufficienti per organizzare dette attività di protezione e prevenzione, il datore di lavoro deve fare ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento.
4. Nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso a dette competenze, le persone o i servizi interessati devono essere informati dal datore di lavoro circa i fattori che si sa o si suppone abbiano effetti sulla sicurezza e la salute dei lavoratori e devono avere accesso alle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
5. In ogni caso:

- i lavoratori designati devono possedere le capacità necessarie e disporre dei mezzi richiesti,

- le persone o servizi esterni consultati devono possedere le attitudini necessarie e disporre dei mezzi personali e professionali richiesti, e
- il numero dei lavoratori designati e delle persone o servizi esterni consultati deve essere sufficiente,

per assumere le attività di protezione e prevenzione, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento e/ o dei rischi a cui i lavoratori sono esposti, nonché della ripartizione dei rischi nell'insieme dell'impresa e/ o dello stabilimento.

6. Alla protezione ed alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute, oggetto del presente articolo, provvedono uno o più lavoratori, un solo servizio o servizi distinti, siano essi interni o esterni all'impresa e/ o allo stabilimento.

Se necessario, il(i) lavoratore(i) e/ o il(i) servizio(i) debbono collaborare.

7. Gli Stati membri possono definire, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, le categorie di imprese in cui il datore di lavoro, a patto che abbia le capacità necessarie, può assumere personalmente il compito di cui al paragrafo 1.

8. Gli Stati membri definiscono le capacità e le attitudini necessarie di cui al paragrafo 5.

Essi possono definire il numero sufficiente di cui al paragrafo 5.

Articolo 8

Pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori e pericolo grave e immediato

1. Il datore di lavoro deve:
   - prendere, in materia di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori, le misure necessarie, adeguate alla natura delle attività ed alle dimensioni dell'impresa e/ o dello stabilimento, tenendo conto di altre persone presenti e
   - organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, di assistenza medica di emergenza, di salvataggio e di lotta antincendio.

2. In applicazione del paragrafo 1, il datore di lavoro deve in particolare designare per il pronto soccorso, per la lotta antincendio e per l'evacuazione dei lavoratori, i lavoratori incaricati di applicare queste misure.

Questi lavoratori devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatura adeguata, tenendo conto delle dimensioni e/ o dei rischi specifici dell'impresa e/ o dello stabilimento.

3. Il datore di lavoro deve:
   a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
   b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/ o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;
   c) salvo eccezione debitamente motivata, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

4. Un lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro e/ o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

5. Il datore di lavoro fa sì che qualsiasi lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato per la sua sicurezza e/ o quella di altre persone, nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico e tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici, possa prendere le misure adeguate a evitare le conseguenze di tale pericolo.

La sua azione non comporta nessun pregiudizio nei suoi confronti, a meno che gli non abbia agito sconsideratamente o abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 9

Vari obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro deve:
   a) disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, inclusi i rischi riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
   b) determinare le misure protettive da prendere e, se necessario, l'attrezzatura di protezione da utilizzare;
   c) tenere un elenco degli infortuni sul lavoro che abbiano comportato per il lavoratore un'incapacità di lavorare superiore a tre giorni di lavoro;
   d) redigere, per l'autorità competente e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, relazioni sugli infortuni sul lavoro di cui siano state vittime i suoi lavoratori.

2. Gli Stati membri definiscono, tenuto conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa, gli obblighi che devono rispettare le diverse categorie di imprese in merito alla compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b) ed al momento della compilazione dei documenti previsti al paragrafo 1, lettere c) e d).

Articolo 10

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori e/ o i loro rappresentanti nell'impresa e/ o nello stabilimento ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, le quali possano tener conto in particolare della dimensione dell'impresa e/ o dello stabilimento, tutte le informazioni necessarie riguardanti:

a) i rischi per la sicurezza e la salute, nonché le misure e le attività di protezione e prevenzione riguardanti sia l'impresa e/ o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/ o di funzione;
b) e misure prese in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2.

2. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i datori di lavoro dei lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa o nel suo stabilimento, ricevano, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, adeguate informazioni in merito ai punti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), destinate ai lavoratori in questione.

3. Il datore di lavoro prende le misure appropriate affinché i lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori abbiano accesso per l'espletamento delle loro funzioni e conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali:

a) alla valutazione dei rischi e delle misure di protezione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) all'elenco e alle relazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d);
c) alle informazioni provenienti dalle attività di protezione e di prevenzione e dai servizi di ispezione ed organismi competenti per la sicurezza e la salute.

Articolo 11

1. I datori di lavoro consultano i lavoratori e/ o i loro rappresentanti e permettono la partecipazione dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti in tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro.

Ciò comporta:

- la consultazione dei lavoratori;
- il diritto dei lavoratori e/ o dei loro rappresentanti di fare proposte;
- la partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali.

2. I lavoratori o i rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori partecipano in modo equilibrato, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, o sono consultati preventivamente e tempestivamente dal datore di lavoro:

a) su qualunque azione che possa avere effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute;
b) sulla designazione dei lavoratori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2 e sulle attività previste all'articolo 7, paragrafo 1;
c) sulle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e all'articolo 10;
d) sull'eventuale ricorso a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/ o allo stabilimento, previsto all'articolo 7, paragrafo 3;
e) sulla concezione e organizzazione della formazione di cui all'articolo 12.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno il diritto di chiedere al datore di lavoro di prendere misure adeguate e di presentargli proposte in tal senso, per ridurre qualsiasi rischio per i lavoratori e/ o eliminare le cause di pericolo.

4. I lavoratori di cui al paragrafo 2 ed i rappresentanti dei lavoratori di cui ai paragrafi 2 e 3 non possono subire pregiudizio a causa delle rispettive attività contemplate ai paragrafi 2 e 3.

5. Il datore di lavoro è tenuto a concedere ai rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori un sufficiente esonero dal lavoro — senza perdita di retribuzione — ed a mettere a loro disposizione i mezzi necessari per esercitare i diritti e le funzioni derivanti dalla presente direttiva.

6. I lavoratori e/ o i loro rappresentanti hanno il diritto di fare ricorso, conformemente alle legislazioni e/ o prassi nazionali, all'autorità competente in materia di sicurezza e di protezione della salute durante il lavoro, qualora ritengano che le misure prese ed i mezzi impiegati dal datore di lavoro non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

I rappresentanti dei lavoratori devono avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dall'autorità competente.

Articolo 12

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro deve garantire che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, sotto forma di informazioni e di istruzioni, in occasione:

- della sua assunzione,
- di un trasferimento o cambiamento di funzione,
- dell'introduzione o del cambiamento di un'attrezzatura di lavoro,
- dell'introduzione di una nuova tecnologia,

specificatamente incentrata sul suo posto di lavoro o sulla sua funzione.

Detta formazione deve:

- essere adattata all'evoluzione dei rischi ed all'insorgenza di nuovi rischi e
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

2. Il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori delle imprese e/ o degli stabilimenti esterni, i quali intervengono nella sua impresa e/ o nel suo stabilimento, abbiano ricevuto istruzioni adeguate circa i rischi per la sicurezza e la salute durante la loro attività nella sua impresa o nel suo stabilimento.

3. I rappresentanti dei lavoratori i quali hanno una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori hanno diritto ad una formazione adeguata.

4. La formazione di cui ai paragrafi 1 e 3 non può essere posta a carico dei lavoratori né dei loro rappresentanti.

La formazione di cui al paragrafo 1 deve aver luogo durante il tempo di lavoro.

La formazione di cui al paragrafo 3 deve aver luogo durante il tempo di lavoro conformemente alle prassi nazionali all'interno o all'esterno dell'impresa e/ o dello stabilimento.

Ambito: Salute e sicurezza - Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE

Articolo 3

Obblighi generali

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro.

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell'impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell'uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Articolo 4

Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l'articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino: i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione; ii) i requisiti minimi previsti nell'allegato I, sempreché nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell'allegato I;

c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell'allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell'allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall'allegato II.

Articolo 5

Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;

b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora siano usate al di fuori dell'impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

Articolo 6

Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l'uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Articolo 7

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Articolo 8

Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l'uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.
2. Le informazioni e le istruzioni per l'uso contengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili;
c) alle conclusioni da trarre dall'esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.
3. Le informazioni e le istruzioni per l'uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Articolo 9

Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;
b) i lavoratori di cui all'articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

5. CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE

Le regole riportate di seguito si riferiscono solo ai terreni situati in Regione Lombardia.

Gli impegni delle SRA vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione mediante lo svolgimento di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che assicuri l'accessibilità della stessa superficie per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, usando metodi e macchinari agricoli ordinari per gli interventi preparatori.

L'attività di mantenimento deve:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo
- evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo
- prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale
- mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato

- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva.

Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute ad altitudini superiori a 2000 m s.l.m. deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale. Su tali superfici, quando la pendenza sia superiore al trenta per cento, è consentito unicamente il pascolo.

Sulle superfici comprese nella definizione dei **prati permanenti** (pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto) l'agricoltore deve indicare nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

a. Pascolamento con animali propri
b. Pascolamento con animali di terzi
c. Sfalcio manuale
d. Sfalcio meccanizzato
e. Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
f. Pascolamento e sfalcio
g. Nessuna pratica
h. Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

L'agricoltore che dichiara di effettuare il **pascolamento** deve:

- Garantire la gestione diretta del pascolo: la conduzione del pascolo deve essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa richiedente o da un salariato o coadiuvante familiare della stessa;
- Garantire un periodo minimo di pascolamento (con bovini/bufalini, ovicaprini ed equidi registrati nella BDN con codice allevamento in Lombardia, a lui intestato) di **60 giorni**, anche non continuativi;
- Garantire un carico minimo di UBA/ha di 0,2;
- Garantire per pascoli che ricadono in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) un carico massimo pari a 2 UBA/ha/anno, in Zone Ordinarie (ZO) un carico massimo pari a 4 UBA/ha/anno.

L'agricoltore che dichiara di effettuare lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** dei prati permanenti deve conservare nel fascicolo aziendale Sis.Co. la documentazione comprovante tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georefenziate e datate, ecc.). In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili.

Allegato G

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115

COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI PREMI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI PER GLI IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI GESTIONE (SRA) - ANNO 2025

INDICE

1. DEFINIZIONI **34**

2. RIFERIMENTI NORMATIVI **35**

3. OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI SRA **36**

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI 36

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI 36

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO 37

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE 37

3.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO 37

4. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ **40**

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 40

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA 40

4.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE 41

5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE. **43**

5.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ 44

5.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE 45

5.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE/GRUPPO COLTURALE 45

5.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI 45

6. IMPEGNI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI SRA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ **46**

7. IMPEGNI INTERVENTO SRA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE **129**

7.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI 129

7.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI 135

7.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE 137

Questo documento disciplina a livello regionale quanto previsto dal Decreto Legislativo 42/2023[5] e s.m.i., con riferimento agli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" (SRA) del Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023– 2027 (PSP) - Reg (UE) 2021/2115 di Regione Lombardia.

Il documento riassume le casistiche di inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del premio richiesto dal beneficiario ed è stato redatto congiuntamente dal Responsabile di Intervento e dall'Organismo Pagatore Regionale, d'intesa con l'Autorità di Gestione Regionale dello Sviluppo rurale, che hanno concordato sull'opportunità di riunire in un unico documento le norme di rispettiva competenza che disciplinano l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, per disporre di un quadro di riferimento univoco e organico cui tutti i soggetti interessati possono fare riferimento.

1. DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.
AZIONE – sotto intervento afferente a uno stesso intervento.
DOMANDA DI SOSTEGNO – domanda di partecipazione a un regime di pagamento ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115, art. 70.
DOMANDA DI PAGAMENTO – domanda per ottenere un pagamento da parte delle autorità nazionali.
IMPEGNO – vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un intervento del PSP 2023-2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.
GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ – criteri che il richiedente di una domanda di sostegno/pagamento deve possedere al momento della presentazione della domanda e mantenere per tutto il periodo dell'impegno.
GRUPPO COLTURALE – superfici/capi per i quali è previsto lo stesso importo unitario per l'intervento.
SOI – Superficie oggetto di impegno.
PLUA – "Planned unit amount", ovvero premio unitario annuale previsto dai singoli interventi.
SUPERFICIE DICHIARATA - superficie oggetto di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento, richiesta dal beneficiario.
SUPERFICIE DETERMINATA – superficie degli appezzamenti o delle parcelle in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti.
INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o altri casi di inadempienza per effetto del mancato rispetto, violazione o infrazione delle regole di condizionalità rafforzata o degli impegni e degli obblighi previsti dall'intervento dello sviluppo rurale
GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati.
ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA – parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli
AZIONE CORRETTIVA – azione obbligatoria che il beneficiario deve eseguire per sanare un'inosservanza a un impegno, che non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'intervento. L'organismo pagatore può sospendere il sostegno fino alla verifica dell'ottemperanza dell'azione correttiva
SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato
SANZIONE SUPPLEMENTARE - sanzione che si applica nei casi di sovra dichiarazione di superficie, se la differenza accertata è superiore al 50% della superficie determinata

[5] Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – montante a cui si riferisce l'impegno violato che può essere rappresentato dall'intervento/azione/sotto-azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza
RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO – l'inosservanza accertata più di una volta di uno stesso CGO o di una stessa BCAA o di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza
REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo.
CONTROLLO AMMINISTRATIVO – controllo sistematico eseguito su tutte le domande di sostegno e di pagamento.
CONTROLLO IN LOCO – controllo eseguito su un campione di aziende estratto ai sensi dell'art. 72 del Reg (UE) 2021/2116.
OPLO – Organismo Pagatore Regionale di Regione Lombardia.
AFCP – Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca della Direzione Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia.
OdC – Organismi di controllo previsti dai sistemi di certificazione nazionali
RM FERT – requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti
RM FIT – requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari
RM BA - requisiti minimi relativi al benessere animale
ZVN – Zona Vulnerabile ai Nitrati
ZO – Zone Ordinarie, cioè non vulnerabili ai nitrati
IMPORTO AMMESSO A PAGAMENTO – Importo definito a seguito dei controlli di ammissibilità
UEC – Unità elementare di coltivazione

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune e s.m.i.
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come da ultimo modificato con Decisione di esecuzione C (2024) 8662 final del 11 dicembre 2024
- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia", come da ultimo modificata dalla DGR n. 4029 del 10 marzo 2025
- Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263980 del 22 maggio 2023 di "Attuazione del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione

e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"

- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 337220 del 28 giugno 2023 "Attuazione dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013» recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" e s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 "Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027"

3. OBBLIGHI GENERALI PER TUTTI GLI INTERVENTI SRA

Si riportano di seguito gli obblighi stabiliti dalla normativa europea applicabili al sostegno del FEASR per gli interventi connessi alla superficie e agli animali, che sono soggetti al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2022/1173.

3.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI

In caso di presentazione in ritardo della domanda rispetto al termine fissato dal bando:

- si applica una riduzione dell'entità del contributo, rispetto a quello spettante per la domanda presentata nei termini, dell'1% per ogni giorno di ritardo
- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun sostegno.

Le richieste di modifica pervenute oltre i termini fissati dal bando per le domande di sostegno/pagamento sono soggette alle riduzioni sopra indicate solo in relazione all'aumento dell'entità o del pagamento rispetto a quello della domanda presentata nei termini.

3.2 DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI

Ogni anno, nella domanda di sostegno/pagamento il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole dell'azienda, comprese quelle fuori Regione e la superficie non agricola[6].

Se per un dato anno il beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole, si calcola la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda di sostegno/ pagamento e si applicano le seguenti riduzioni:

- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **< 3%**: nessuna riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 3% e <= 20%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 1% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 20% e <=50%** e la superficie non dichiarata non è determinante per l'ammissibilità agli interventi: 2% di riduzione
- se la percentuale della superficie delle parcelle non dichiarate rispetto alla superficie dichiarata nella domanda è **> 50% e in tutti i casi in cui la superficie non dichiarata è determinante per l'ammissibilità agli interventi**: 3% di riduzione.

[6] Ai sensi del Decreto MASAF n. 263980/2023

3.3 DICHIARAZIONE CORRETTA DELL'EFFETTIVA ESTENSIONE DELLA SUPERFICIE RICHIESTA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Quando la superficie dichiarata (di seguito indicata con A) per un determinato PLUA risulta superiore alla superficie determinata (di seguito indicata con B) con i controlli amministrativi e/o in loco si ha una sovra dichiarazione.
Se un beneficiario, per un dato anno, sovra dichiara la superficie abbinata a un PLUA, l'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata abbinata a quel PLUA, a cui si applicano riduzioni e sanzioni.
La difformità di superficie è così calcolata:

A = Sup. DICHIARATA
B = Sup. DETERMINATA
C = riduzione totale = A-B
D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

DIFFERENZA TRA SUPERFICIE DICHIARATA IN DOMANDA E SUPERFICIE DETERMINATA DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE
Difformità di superficie inferiore o uguale al 3% **e** (superficie dichiarata) – (superficie determinata) = inferiore o uguale a 2 ha	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata, senza riduzione dell'importo
(superficie dichiarata) – (superficie determinata) = superiore a 2 ha **o** Difformità di superficie superiore al 3% **MA** Inferiore o uguale al 20%	Per ogni PLUA, il premio viene calcolato sulla superficie determinata e successivamente ridotto di una quota pari a due volte la differenza constatata tra la superficie dichiarata e la superficie determinata
Difformità di superficie superiore al 20% ma inferiore o uguale al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA
Difformità di superficie superiore al 50%	Il premio non viene riconosciuto per il PLUA e inoltre viene irrogata una sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

NB – Se per un intervento la differenza tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento e la superficie determinata è inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20% della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

3.3.1 CASI PARTICOLARI RICONDUCIBILI A CASI DI DIFFORMITÀ DI SUPERFICIE

Il premio NON viene riconosciuto e inoltre vengono applicate le regole sanzionatorie di cui alla tabella del precedente paragrafo 3.3, nei seguenti casi:

- se, durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie che la coltura richiesta a premio appartiene a un gruppo colturale diverso da quello accertato in campo
- se, durante i controlli amministrativi e in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027, si accertasse per una data superficie una o più irregolarità sui titoli di conduzione delle particelle dichiarate in domanda.

3.4 DICHIARAZIONE CORRETTA DEGLI ANIMALI RICHIESTI CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

Quando il numero degli animali dichiarati in domanda è superiore al numero dei capi determinati nell'ambito dei controlli si ha una sovra dichiarazione.
In caso di inesatta dichiarazione, il sostegno è calcolato sui capi accertati, senza l'applicazione di penalità, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:

- non si riscontrino più di 3 capi non accertati
- oppure per **ovini e caprini**, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai 13 capi e inferiori a 40 capi, non si riscontrino più del 30% di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo
- oppure i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.

In mancanza delle condizioni soprariportate, l'importo totale del sostegno cui il beneficiario ha diritto è ridotto come indicato nella seguente tabella.
La difformità di capi è calcolata così:
A = capi DICHIARATI
B = capi DETERMINATI
C = riduzione totale = A-B
D= Calcolo della percentuale totale di difformità: (C/B) *100

% DEL RAPPORTO TRA CAPI DICHIARATI IN DOMANDA E ACCERTATI DURANTE I CONTROLLI	RIDUZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE PER DIFFORMITÀ DI CAPI
Inferiore o uguale al 20%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto della percentuale di difformità accertata
Superiore al 20% MA inferiore o uguale al 30%	Il premio viene calcolato sui capi accertati e successivamente ridotto di 2 volte la percentuale di difformità accertata
Superiore al 30% MA inferiore o uguale al 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno
Superiore al 50%	Non è concesso alcun aiuto. Inoltre, si applica una sanzione supplementare pari all'importo dell'aiuto corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di animali accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all'anno dell'accertamento, il saldo del contributo restante è azzerato.

3.5 MANTENIMENTO OGNI ANNO DELLO STESSO NUMERO DI ETTARI O DELLE STESSE SUPERFICI

Gli impegni sono applicabili ad "appezzamenti fissi" e ad "appezzamenti variabili", come precisato nella seguente tabella:

INTERVENTI	APPEZZAMENTI
SRA01 - Produzione integrata	**FISSI**
SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli	**FISSI**
SRA06 - Cover crops	**VARIABILI**
SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti	**FISSI**
SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche	**FISSI**
SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità	---
SRA19 - Riduzione impiego fitofarmaci	**VARIABILI**
SRA20 - Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti	**VARIABILI**
SRA22 - Impegni specifici risaie	**VARIABILI**
SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	**FISSI**

Nel primo caso (appezzamenti fissi), gli appezzamenti sottoposti a impegno devono restare gli stessi in tutti gli anni di impegno.
Nel secondo caso (appezzamenti variabili), durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale, ma la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Riduzione della SOI/UBA in assenza di ampliamenti di superficie/UBA

Quando nel corso del periodo di impegno si verificano delle riduzioni di superficie/UBA, si applicano le seguenti regole:

1. è tollerata una riduzione massima complessiva del 20% di SOI (superficie a premio + superficie non a premio assoggettata comunque all'impegno) o del numero di UBA accertati, rispetto alla domanda del primo anno di impegno
2. nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di SOI o del numero di UBA, tra quella accertata/i nel primo anno di impegno e quella accertata/i nella domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%, a eccezione degli interventi SRA28, SRA10 Azione 1 e SRA10 Azione 4 collegati a operazioni/interventi strutturali dello sviluppo rurale
3. se la riduzione della quantità di SOI o del numero di UBA accertata inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade, fatto salvo quanto riportato di seguito per l'intervento SRA14. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo considerato
4. Per l'intervento SRA14, nel caso di domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate, la tolleranza del 20% può essere superata fino a una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento
5. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
   a. le superfici (o UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti
   b. le superfici (o UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Riduzione della SOI/UBA in presenza di ampliamenti di superficie/UBA

In presenza di ampliamenti di SOI/UBA, la SOI minima/UBA da mantenere nel corso del periodo di impegno è data dalla differenza tra la superficie dell'anno di massima estensione e il 20% della superficie accertata il primo anno di impegno.

Esempio 1 – Riduzione superficie senza decadenza totale della domanda

DOMANDA	SOI ACCERTATA (HA/UBA) (A)	SOI MINIMA DA MANTENERE SOTTO IMPEGNO (HA/UBA) (B)	DECADENZA (SE A < B)
1° ANNO (DOMANDA DI SOSTEGNO)	110	110 – 22* = 88	NO
2° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	90	110 – 22 = 88	NO
3° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	130	130 – 22 = 108	NO
4° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	125	130 – 22 = 108	NO
5° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	109	130 – 22 = 108	NO

** 22 ha/UBA = 20% della superficie/UBA accertati il primo anno di impegno*

Esempio 2 – Riduzione superficie con decadenza totale della domanda

DOMANDA	SOI ACCERTATA (HA/UBA) (A)	SOI MINIMA DA MANTENERE SOTTO IMPEGNO (HA/UBA) (B)	DECADENZA (SE A < B)
1° ANNO (DOMANDA DI SOSTEGNO)	40	40 – 8* = 32	NO
2° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	48	48 – 8* = 40	NO

3° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	45	48 – 8* = 40	NO
4° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	40	48 – 8* = 40	NO
5° ANNO (DOMANDA DI PAGAMENTO)	38	48 – 8* = 40	SI

** 8 ha/UBA = 20% della superficie/UBA accertati il primo anno di impegno*

Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se, in caso di riduzione della superficie/UBA durante il periodo di impegno, la SOI accertata risulta maggiore della SOI minima da mantenere sotto impegno (= superficie anno massima estensione - 20% superficie accertata 1° anno), oppure se le UBA accertate risultano maggiori delle UBA minime da mantenere sotto impegno (= UBA anno massima estensione - 20% UBA accertate 1° anno).

Viceversa, l'impegno decade se la SOI accertata nel corso del periodo di impegno risulta minore della SOI minima da mantenere sotto impegno (= superficie anno massima estensione - 20% superficie accertata 1° anno) oppure se le UBA accertate nel corso del periodo di impegno risultano minori delle UBA minime da mantenere sotto impegno (= UBA anno massima estensione - 20% UBA accertate 1° anno), fatta eccezione per alcune casistiche di taluni interventi SRA. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici/UBA ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- le superfici/UBA sono ridotte per cause di forza maggiore.

4. IMPEGNI DI INTERVENTO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ E OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ

Ferme restando le conseguenze relative al mancato rispetto degli obblighi generali precedentemente illustrati, in caso di mancato rispetto degli impegni e obblighi riportati in tabella, vengono applicate riduzioni ed esclusioni dai premi previsti dal bando per gli interventi SRA:

AMMISSIBILITÀ	CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA		CONDIZIONALITÀ SOCIALE	IMPEGNI INTERVENTO SRA		
Condizioni ammissibilità	Impegni pertinenti di condizionalità	Obblighi di condizionalità rafforzata	Obblighi di condizionalità sociale	Impegni specifici intervento SRA	RM FIT RM FERT RM BA	Mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione[7]

4.1 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le condizioni di ammissibilità previste dal bando per i singoli interventi SRA devono essere soddisfatte ogni anno del periodo di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo). Se non sono rispettati i criteri di ammissibilità, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente.

4.2 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto degli obblighi di condizionalità rafforzata previsti dal REG. UE 2021/2115, declinati a livello nazionale dal DM n. 147385/2023 del MASAF, così come da ultimo modificato dal DM MASAF n. 289235/2024 e a livello regionale, per l'anno 2025, dalla DGR n. 4149/2025 e successive modifiche.

Per quanto riguarda questi obblighi e le conseguenze relative al mancato rispetto degli stessi, si rimanda al manuale operativo dei controlli di condizionalità di OPR relativi all'anno di riferimento del controllo.

Le eventuali infrazioni riscontrate durante

[7] In caso di pratica di mantenimento non rispettata, le superfici interessate dalla violazione non sono ammissibili

- controlli di condizionalità
- controlli di impegni pertinenti alla condizionalità
- controlli RM FIT, RM FERT, RM BA

comporteranno riduzioni del premio di tutte le domande a superficie a cui si applica la condizionalità che il beneficiario ha presentato in quell'anno, secondo le regole previste dal manuale operativo dei controlli di condizionalità.

4.3 OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ SOCIALE

Gli obblighi di condizionalità sociale sono indicizzati come di seguito indicato[8]:

Indice	Norma	
	Direttiva (UE) 2019/1152	Decreto legislativo 104/2022
2	Articolo 3 - le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto («contratto di lavoro»).	Articolo 4, comma 1, lettera a)
		Articolo 4, comma 1, lettera b)
		Articolo 4, comma 1, lettera c)
		Articolo 5, comma 1
		Articolo 5, comma 2, lettera a)
		Articolo 5, comma 2, lettera b)
		Articolo 5, comma 2, lettera c)
2	Articolo 4 - Garantire che l'occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 5 - Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro.	Articolo 4, comma 1, lettera a)
2	Articolo 6 - Le modifiche al rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta.	Articolo 4, comma 1, lettera d)
1	Articolo 8 - Periodo di prova.	Articolo 7
2	Articolo 10 - Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro.	Articolo 9
1	Articolo 13 - Formazione obbligatoria.	Articolo 11
	Direttiva 89/391/CEE	Decreto legislativo 81/2008
6	Articolo 5 - Disposizione generale che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.	Articolo 18, comma 1, lettera c)
7	Articolo 6 - Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione.	Articolo 29, comma 1
7	Articolo 7 - Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti.	Articolo 17, comma 1, lettera b)
5	Articolo 8 - Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori.	Articolo 43, comma 1, lettera a)
		Articolo 43, comma 1, lettera e)
4	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e	Articolo 28, comma 2, lettera a)

[8] Ai sensi del Decreto del MASAF n. 337220 del 28 giugno 2023

	l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 28, comma 2, lettera b)
2	Articolo 9 - Obblighi dei datori per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l'attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera r)
6	Articolo 10 - Fornitura di informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione.	Articolo 36
3	Articolo 11 - Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro.	Articolo 18, comma 1, lettera s)
6	Articolo 12 - Il datore deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute.	Articolo 37, comma 1
	Direttiva 2009/104/CE	Decreto legislativo 81/2008
7	Articolo 3 - Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro da svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute.	Articolo 71, comma 1
7	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 1 e comma 2 (punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'Allegato V, parte II)
6	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'Allegato V, parte II)
2	Articolo 4 - Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata.	Articolo 70, comma 2 (punti dell'Allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) dell'articolo 87, comma 2
7	Articolo 5 - Verifiche delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente.	Articolo 71, comma 8, lettera a)
		Articolo 71, comma 8, lettera b)
7	Articolo 6 - L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati.	Articolo 71, comma 7
3	Articolo 7 - Ergonomia e salute sul posto di lavoro.	Articolo 71, comma 6
7	Articolo 8 - I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012
7	Articolo 9 - I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata.	Articolo 71, comma 7, lettera a) in combinato disposto con l'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012

In caso di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, le sanzioni sono applicate con il seguente meccanismo:
dalla sommatoria degli indici attribuiti in tabella a ogni articolo delle regole di condizionalità sociale violato deriva la percentuale di riduzione da applicare ai pagamenti interessati, come indicato di seguito:

a) se la sommatoria degli indici è compresa tra 1 e 3, la percentuale di riduzione è pari all' 3 %
b) se la sommatoria degli indici è compresa tra 4 e 18, la percentuale di riduzione è pari al 5%
c) se la sommatoria degli indici è compresa tra 19 e 111, la percentuale di riduzione è pari al 10%

Se l'infrazione riguarda un numero di lavoratori superiore a 8, si applica la riduzione del 10 %.

Infine, nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un'altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 20% dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale; in caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione da applicare è pari al 30 % dell'importo totale dei pagamenti soggetti al rispetto della condizionalità sociale.

Per i beneficiari che, dopo la contestazione da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro di una delle infrazioni sopracitate, adempiano nei tempi indicati dalle autorità a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione (3% - 5% - 10%) sono ridotte, rispettivamente, del 100 %, 50 % e 25%.

In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità sociale, rilevato durante i controlli da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, deve essere considerato ai fini del calcolo del premio dell'intervento SRB01, di tutti gli interventi SRA e dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115 a cui si applica la condizionalità sociale.

5. METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEI PREMI RELATIVAMENTE AL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO, DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE E DEI CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE.

In caso di infrazione degli impegni e di altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione Europea (impegni di intervento, requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale, criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione) si applicano delle riduzioni fino all'esclusione dell'importo richiesto a premio con la seguente modalità di calcolo.
Ai fini del calcolo delle riduzioni del premio, gli impegni affini sono stati riuniti in gruppi di impegni.
Per identificare i montanti a carico dei quali operare le riduzioni e le esclusioni per l'inadempienza riscontrata, ogni impegno è stato collegato all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo), secondo la pertinenza.
L'inadempienza viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- Gravità - le conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno
- Entità - impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- Durata - periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Una volta quantificati i livelli di infrazione (1, 3, 5) relativi a gravità, entità e durata (GED) per ogni impegno violato, si procede, separatamente, al calcolo del valore medio GED.
Nell'ambito di ciascun gruppo di impegni, il valore medio GED ottenuto per un impegno violato si somma al valore medio GED ottenuto per un eventuale altro impegno violato dello stesso gruppo, per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).
Il punteggio ottenuto per ogni gruppo di impegni viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di calcolare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione
1,00 <= x < 3,00	3%
3,00 <= x < 5,00	5%
x => 5,00	10%

Per ciascun gruppo di impegni violato si calcola, in tal modo, la percentuale di riduzione. Poi si sommano le riduzioni calcolate per ciascun gruppo di impegni, si determina la percentuale di riduzione o di esclusione a carico dei montanti riferiti all'intervento/azione/macrogruppo coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella/UBA o capo) e si giunge a determinare la percentuale di riduzione o esclusione da operare a carico dei montanti, tenendo conto anche di quanto previsto ai successivi paragrafi 5.1 e 5.2
A titolo esemplificativo, nella seguente tabella si riporta il calcolo delle riduzioni in percentuale da applicare ai diversi montanti.

Impegno o gruppo di impegni	Impegni di intervento SRA	Calcolo GED per infrazione agli impegni di intervento	Media GED dei singoli impegni	Somma medie singoli impegni	% di riduzione cumulativa per impegno e GRUPPO di impegni	Montante a cui si applica la sanzione amministrativa
IMPEGNO VIOLATO A	Impegno A	G=3, E=1, D=5	3	3+3,66+1=7,66	10%	Gruppo colturale X
	Impegno A2	G=5, E=3, D=3	3,66			
	Impegno A3	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO VIOLATO B	Impegno B	G=1, E=1, D=1	1	1+1=2	3%	Gruppo colturale X
	Impegno B2	G=1, E=1, D=1	1			
IMPEGNO C	Impegno C1	G=1, E=1, D=1	1		3%	Intervento SRA

La sanzione totale da applicare a un determinato montante è la risultante della somma delle due % di riduzione calcolate separatamente per i gruppi di impegni violati: per il montante "Gruppo colturale X" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 13% dell'importo ammesso a pagamento per il "Gruppo colturale X"; per il montante "Intervento SRA" la percentuale di riduzione da applicare è pari al 3% dell'importo totale a pagamento per l'"Intervento SRA".

5.1 VIOLAZIONE CONTEMPORANEA DELL'IMPEGNO DELL'INTERVENTO E RELATIVO IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ

In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni di uno o più impegni di intervento e, contemporaneamente, di uno o più impegni pertinenti di condizionalità a essi chiaramente ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

OPR informa il beneficiario che, in caso di ulteriore commissione della stessa inosservanza nel corso del residuo periodo di impegno, la relativa infrazione si considera di livello grave, con le conseguenze previste dal successivo paragrafo 5.2.

5.2 RIPETIZIONE DELLE INADEMPIENZE

Si ha la ripetizione di un'inadempienza quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze.
Una violazione si definisce grave quando è ripetuta e i parametri di gravità, entità e durata sono tutti di livello massimo (GED 5-5-5). In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento/azione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
Nel caso di ripetizione di un'inadempienza **non grave**, quando cioè il livello massimo di infrazione ricorre una sola volta o non ricorre affatto, al beneficiario è applicata una riduzione, nel corrispondente anno civile, a livello di impegno/gruppo di impegni, determinata in base al GED, doppia rispetto alle percentuali del 3 %, del 5 % o del 10 %, dell'importo ammesso a pagamento per l'intervento in questione (6%, 10%, 20 %).

5.3 DECADENZA TOTALE DI UN BENEFICIARIO DALL'INTERVENTO/AZIONE/GRUPPO COLTURALE

Un beneficiario può decadere totalmente dall'intervento SRA/azione/sotto-azione/macrogruppo colturale/gruppo colturale per le violazioni di cui ai seguenti punti A) e B).

A) **Rilevazione di una violazione di impegni specifici di intervento SRA:**
Per alcuni impegni degli interventi SRA sono state individuate soglie di violazione riportate nell'ultima colonna denominata "MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE" delle tabelle di cui al successivo paragrafo 6 che, se superate, comportano la decadenza totale del montante di riferimento indicato.

B) **Presenza di una o più delle seguenti casistiche di infrazioni:**

1) rilevazione di un'inadempienza grave intesa come ripetizione di una stessa infrazione con i livelli massimi di gravità, entità e durata
2) rilevazione di prove false presentate dal beneficiario per ricevere il sostegno oppure omissione per negligenza a fornire le necessarie informazioni
3) in caso di ostacolo o impedimento da parte del beneficiario allo svolgimento regolare del controllo in loco previsto nell'ambito del PSP 2023-2027 ed effettuato dagli AFCP/Provincia di Sondrio/OdC.
4) perdita di superficie oggetto di impegno, per singolo intervento SRA, superiore al 20% della superficie accertata con la domanda di sostegno.

Le inadempienze di cui al punto B) comportano sempre la **decadenza totale dell'intervento,** fatta eccezione per l'inadempienza indicata al punto B1) per cui a seconda dei casi, può decadere l'intervento/azione.
In tutti i casi di decadenza totale sopra richiamati il beneficiario, oltre a essere escluso dal premio per l'anno civile dell'accertamento è soggetto alla restituzione degli importi già erogati.
Inoltre, per i casi riportati ai punti:

- B1) il beneficiario è escluso dall'intervento/azione SRA anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento
- B2) il beneficiario è escluso dall'intervento SRA anche per l'anno successivo a quello dell'accertamento.

5.4 RECUPERO DEI PREMI GIÀ EROGATI PER INFRAZIONI DI IMPEGNI

Nel caso di mancato rispetto degli impegni dell'intervento in un dato anno, si applica la stessa percentuale di recupero dell'anno di accertamento anche agli importi già pagati negli anni precedenti per lo stesso intervento/azione/sotto-azione/macrogruppo coltura/gruppo coltura/UBA o capo.
Viceversa, per le diminuzioni di superficie nel corso del periodo di impegno sotto la soglia del 20% (compreso) non si applicano recuperi degli aiuti erogati negli anni precedenti, fatta eccezione per l'intervento SRA10 (Azione 1 e Azione 4).

Non si applicano sanzioni nei seguenti casi:

a. inosservanza dovuta a un errore dell'organismo pagatore competente o di un'altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario
b. riduzione non superiore a 100 euro
c. inosservanza dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

6. IMPEGNI SPECIFICI DEGLI INTERVENTI SRA E IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

Nelle seguenti tabelle sono riportati gli impegni previsti dal bando per ogni singolo intervento SRA, che sono accorpati per "gruppo di impegni" affini, con i relativi impegni pertinenti di condizionalità, e che sono verificati dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio durante i controlli in loco nell'ambito del PSP 2023 - 2027.
In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di gravità, entità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[9]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
TENUTA DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI	Registrazione **trattamenti fitosanitari**.	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità	**CGO 7** Tenuta o delega formale per la tenuta del registro dei trattamenti Conservazione della documentazione prevista per legge per il periodo di tre anni	□ 0.1	**Macrogruppo coltura**
TENUTA DEL REGISTRO DELLE FERTILIZZAZIONI	Registrazione **fertilizzazione**.	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato. **CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	□ 0.2	**Macrogruppo coltura**
TENUTA DEL REGISTRO DELLE IRRIGAZIONI	Registrazione **irrigazione e dati meteorologici** secondo i parametri richiamati nella parte generale dei DPI e/o nelle schede colturali	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità		□ 0.3	**Macrogruppo coltura**
TENUTA DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI	Registrazione **operazioni colturali**	**(5)** Assenza del registro **(3)** Mancato aggiornamento del registro	Segue entità	Segue entità		□ 0.4	**Macrogruppo coltura**
DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI SECONDO I DPI	Uso di **soli prodotti ammessi**	**(5)**	**(5)**	**(5)**		□ 1.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza in caso di NC su tutte le voci appartenenti alla NC 1.1 se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
	Rispetto delle **prescrizioni** di utilizzo previste **nell'etichetta** del prodotto impiegato	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7**	□ 1.1	**Macrogruppo coltura**

[9] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[9]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
					Rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato		**NB:** Decadenza in caso di NC su tutte le voci appartenenti alla NC 1.1 se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
	Non superare la dose massima riferita a più annualità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza in caso di NC su tutte le voci appartenenti alla NC 1.1 se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
	Utilizzo di **formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego** nelle norme di coltura	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.2	**Macrogruppo coltura** **NB:** Se la modalità di rilievo è avvenuta tramite l'analisi multi-residuo, e la UEC è maggiore o uguale al 20% della SOI, l'intervento decade
	Rispetto del **numero di interventi** previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive dai DPI	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.3	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto delle **dosi e delle modalità di applicazione** riportate dai DPI nelle norme di coltura	**(5)**	**(5)**	**(5)**		1.4	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto delle **soglie di intervento** e di altri criteri di intervento vincolanti previsti dai DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.6	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto del **numero complessivo di interventi** per singola avversità previsti dai DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.7	**Macrogruppo coltura**
	Installazione delle trappole e degli altri sistemi di **monitoraggio** vincolanti previsti dai DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.8	**Macrogruppo coltura**
	Rispetto dei limiti dei **volumi di irrorazione previsti dai DPI**	**(1)**	**(1)**	**(1)**		1.9	**Macrogruppo coltura**
EFFETTUARE TRATTAMENTI CON MACCHINE CON CERTIFICAZIONE DI REGOLAZIONE O TARATURA	**Controllo funzionale** e regolazione strumentale macchine irroratrici ai sensi del punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 8** Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati	1.10	**Intervento**
	Possesso **certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo** o prestazione di contoterzisti abilitati.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 8** Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo	1.11	**Intervento**

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[9]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
					dei prodotti fitosanitari in corso di validità		
SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE E SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO SECONDO I DPI	Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica[10]	**(1)** macrogruppo erbacee **(5)** macrogruppo arboree	**(1)** macrogruppo erbacee **(5)** macrogruppo arboree	**(1)** macrogruppo erbacee **(5)** macrogruppo arboree		☐ 4.5	**Macrogruppo coltura**
	Non utilizzare materiale di propagazione autoprodotto, ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle LGNTA	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 4.6	**Macrogruppo coltura**
AVVICENDAMENTO COLTURALE SECONDO I DPI	Devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, all'intervallo min di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo)	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della **SOI** del macrogruppo coltura **E** inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 20% (compreso) della SOI del macrogruppo coltura **E** maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 20% della SOI del macrogruppo	**(3)** avvicendamento errato riferito a 1 coltura **(5)** avvicendamento errato riferito a colture diverse	**(1)** violazione in tutte le altre zone **(3)** violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.	☐ 6.1 ☐ 6.2	**Macrogruppo colture erbacee**

[10] Colture ortive: si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE" per le piantine e categoria certificata CE per le sementi. Colture erbacee: si deve ricorrere a semente certificata.
Colture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[9]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		coltura **E** superiore a 2 ha					
	Rispetto delle norme specifiche di avvicendamento per il reimpianto di colture arboree secondo quanto indicato nel DPI	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 6.4	**Macrogruppo colture arboree**
GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE INFESTANTI SECONDO I DPI	Negli appezzamenti con **pendenza media superiore al 30% per le colture erbacee**: sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura/ripuntatura	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 5** In terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	☐ 8.1.1	**Macrogruppo coltura erbacee**
	Negli appezzamenti con **pendenza media superiore al 30% per le colture arboree** è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila, anche come vegetazione spontanea, gestita con sfalci.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.	☐ 8.1.2	**Macrogruppo coltura arboree** **AMS**
	Negli appezzamenti con **pendenza media superiore al 30% per le colture arboree** all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali (lavorazioni utili per la sola messa a dimora delle piante) o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente, Nei primi due anni di impianto della coltura, l'impegno dell'inerbimento si può applicare anche a filari alterni	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15	☐ 8.1.2	**Macrogruppo coltura arboree**

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[9]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
					maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.		
	Negli appezzamenti con **pendenza media compresa tra il 10% e il 30%,** sono consentite lavorazioni ad una profondità max di 30 cm[11]	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 5** In terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	8.2.3	**Macrogruppo coltura erbacee**
	Negli appezzamenti **con pendenza media compresa tra il 10% e il 30% per le colture erbacee** è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al max ogni 60 m oppure sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 5** In terreni a seminativo con una pendenza media superiore al 10%, realizzazione, ove praticabile, realizzazione di solchi acquai temporanei.	8.2.4 8.2.5	**Macrogruppo coltura erbacee**
	Negli appezzamenti con **pendenza media compresa tra il 10% e il 30% per le colture arboree** è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci)[12]	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.	8.2.6	**Macrogruppo coltura arboree** **AMS**
	Negli appezzamenti con **pendenza media compresa tra il 10% e il 30% per le colture arboree** le operazioni di semina ed interramento del sovescio sono ammissibili ma il sovescio andrà eseguito a filari alterni.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** - Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi	8.2.6	**Macrogruppo coltura arboree**

[11] Eccezione per la ripuntatura per la quale è ammessa una profondità massima di 50 cm

[12] DEROGA: In areali contraddistinti da scarsa piovosità nel periodo vegetativo, su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa- argillosa (classificazione USDA) il vincolo non si applica. In tal caso nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, sono consentite lavorazioni a filari alterni con lo scopo di arieggiare/decompattare il terreno fino ad un massimo di 30 cm di profondità

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[9]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
	Nei primi due anni di impianto della coltura l'impegno dell'inerbimento si può applicare anche a filari alterni.				nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.		
	Per le colture arboree negli appezzamenti con pendenza media < 10% è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**BCAA 6** Mettere in atto almeno una tra le seguenti pratiche: mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatte salve l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.	8.3	**Macrogruppo colture arboree AMS**
GESTIONE DELL'ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE SECONDO I DPI	Per le colture arboree: Impiego dei soli **fitoregolatori** ammessi (incluse modalità)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		9.1	**Macrogruppo colture arboree** **NB:** Decadenza dell'intervento se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
REDAZIONE DEL PIANO DI FERTILIZZAZIONE SECONDO DPI	Definizione all'interno di un **piano di fertilizzazione aziendale**, dei **quantitativi max** dei macroelementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	10.1	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza dell'intervento se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[9]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
	non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle regioni.[13]						
	Colture erbacee: esecuzione di analisi del suolo almeno ogni 5 anni	**(1)** presenza di analisi del terreno incomplete **(3)** presenza di analisi del terreno scadute da meno di 1 anno **(5)** assenza di analisi del terreno o presenza di analisi del terreno scadute da più di 1 anno	Segue entità	Segue entità		□ 10.4.1	**Macrogruppo colture erbacee**
	Colture arboree: esecuzione di analisi del suolo all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata e in ogni caso non superiori ai 5 anni dalla data d'impianto[14]	**(1)** presenza di analisi del terreno incomplete **(3)** presenza di analisi del terreno scadute da meno di 1 anno **(5)** assenza di analisi del terreno o presenza di analisi del terreno scadute da più di 1 anno	Segue entità	Segue entità		□ 10.4.2	**Macrogruppo colture arboree**
FERTILIZZAZIONE SECONDO I DPI	**Nelle zone ordinarie**: rispetto dei massimali stabiliti con piano fertilizzazione o scheda dose standard.	**(1)** se la quantità distribuita	Segue entità	Segue entità		□ 10.2	**Macrogruppo coltura**

[13] Se previsti da DPI regionali adattare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani di fertilizzazione.
[14] Effettuazione di un'analisi almeno per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[9]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		supera il massimale stabilito di un quantitativo < 10 % **(3)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo tra il 10 e il 20% **(5)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo > 20 %					
	Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max annui di N stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	□ 10.3	**Macrogruppo coltura**
	Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi max di P e K stabiliti con piano di fertilizzazione o scheda dose standard.	**(1)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo < 10 % **(3)** se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo tra il 10 e il 20%	**Segue entità**	**Segue entità**		□ 10.3	**Macrogruppo coltura**

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E**[9]	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
		(5) se la quantità distribuita supera il massimale stabilito di un quantitativo > 20 %					
IRRIGAZIONE SECONDO I DPI	Obbligo di rispettare il **volume massimo di adacquamento** stagionale e per intervento irriguo definiti nei disciplinari di produzione integrata.	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**CGO 1** Obbligo di rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo delle acque per finalità irrigue	☐ 11.1	**Macrogruppo coltura**
	Non ricorrere all'irrigazione per scorrimento fatti salvi i casi previsti dal DPI	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 11.2	**Macrogruppo coltura**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[15]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**			**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade.
PAGAMENTO ODC	Effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 0.12	**Intervento** Se il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC supera i 15 gg dalla notifica dell'avviso di pagamento, l'intervento decade
ANALISI FOGLIARI	Esito analisi fogliare conforme ai DPI	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 14.1 ☐ 14.2 ☐ 14.3	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento

[15] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 1 SRA01 – "PRODUZIONE INTEGRATA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO da PCR**	**E[9]**	**G**	**D**	**IMPEGNI PERTINENTI CONDIZIONALITÀ**	**NC da OdC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE**
IDONEITÀ OPERATORE	Coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda SQNPI.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ 0.11	**Macrogruppo coltura** **NB:** Decadenza se la violazione interessa più del 20% della SOI dell'intervento
SISTEMAZIONE, PREPARAZIONE DEL SUOLO E DENSITÀ D'IMPIANTO	**Sistemazione e preparazione del suolo** all'impianto e alla semina secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 5	**Macrogruppo coltura**
	Colture annuali e perenni: rispettare le **densità di semina e impianto**	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ 7.1	**Macrogruppo coltura**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza in azienda di tutte le registrazioni previste dal sistema SQNPI.	**(5)**	**(5)**	**(5)**			**Intervento**
	Presenza nel repository di Sis.Co. del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento.	**(1)**	**(1)**	**(1)**			**Macrogruppo coltura**
	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma singola, presenza nel repository di Sis.Co. dei verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo, non appena disponibili						**Intervento**
	Per le aziende che aderiscono al sistema SQNPI in forma associata, presenza nel repository di Sis.Co. di evidenze che attestino l'avvenuto autocontrollo da parte dell'operatore associato (OA) di cui sono socie, sulle superfici da loro condotte e oggetto di impegno, non appena disponibili						**Intervento**

Di seguito si riportano i casi di esclusione delle UEC da parte dell'OdC:

1. Rilevazione di una delle seguenti NC 1.1.; 1.2; 9.1; 10.1; 14.1; 14.2 e 14.3
2. Rilevazione di Non Conformità lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10. Qualora le stesse non conformità vengano ripetute per due campagne agrarie consecutive, il punteggio relativo viene raddoppiato.
3. Completa assenza di tutte le registrazioni (NC 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4)
4. Rilevazione di ulteriori NCG nel caso in cui venga riscontrato che le parcelle indicate nel fascicolo aziendale non siano riscontrabili o che abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità.

Nel caso l'OdC rilevi le non conformità soprariportate, che determinano l'esclusione dell'UEC, si ha la decadenza dal macrogruppo coltura qualora l'esclusione dell'UEC interessi una superficie maggiore del 20% della superficie dell'intervento.

Di seguito si riportano i casi ulteriori rispetto a quelli indicati in tabella 1, che comportano la decadenza totale dell'intervento SRA01:

A. casi di sospensione[16] del processo di certificazione aziendale da parte dell'OdC:

1. Mancato rispetto del termine di adesione al sistema SQNPI;
2. Esclusione di tutte le UEC (unità elementare di coltivazione = parcella, sua porzione o aggregato di parcelle, nell'ambito della quale si effettuano i controlli della fase di coltivazione) presenti in azienda;
3. Cinque Non Conformità Gravi (NCG) anche su lotti differenti;
4. Non Conformità lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio di gravità attribuito dall'OdC uguale o superiore a 20;
5. Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC oltre i 15 gg dalla notifica dell'avviso di pagamento;
6. Non conformità relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
7. Reiterazione o molteplicità di situazioni di "non conformità gravi" tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI;
8. Formale richiesta da parte del soggetto interessato, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.

B. casi di esclusione dell'azienda da SQNPI da parte dell'OdC.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, l'impossibilità di aderire al SQNPI l'anno successivo e conseguentemente all' intervento SRA01.

[16] Con sospensione si intende lo stato che consegue alla mancata emissione di certificazione a causa delle specifiche NC rilevate dall'ODC nel corso della verifica di conformità.

TABELLA 2 a: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
SEMINA DIRETTA SU SODO O NO TILLAGE (NT)	Le semine devono essere effettuate senza alterare la stratificazione del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO TERRENO	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 5** Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
GESTIONE STOPPIE	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)**	**Segue entità**	**BCAA3** divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie **BCAA 6** - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15	**Azione**

[17] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 2 a: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					settembre e il 15 maggio successivo	
DIVIETO DI RISTOPPIO	Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali autunno vernini, anche a quelli di genere botanico diverso	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)**	**Segue entità**	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.	**Azione AMS**
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse possibilità di effettuare operazioni volte al decompattamento del suolo esclusivamente previa autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

TABELLA 2 a: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.1 - ADOZIONE DI TECNICHE DI SEMINA SU SODO / NO TILLAGE (NT)" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[17]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** **N.B.** In assenza di fatture e in presenza di evidenze di lavorazioni, l'azione decade.
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture	**(3)** dichiarazione con superfici incomplete rispetto a quelle richieste a premio **(5)** assenza della dichiarazione	**Segue entità**	**Segue entità**		**Azione**
	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[18]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[18] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 2 b: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[19]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI LAVORAZIONE DEL TERRENO A PROFONDITÀ SUPERIORI A 20 CM E DIVIETO DI RIMESCOLAMENTO DEGLI STRATI DEL SUOLO	Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammessa la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 5** Su terreni con pendenza media superiore al 10%: divieto di lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi nell'intervallo temporale tra il 15 settembre e il 15 febbraio	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
DIVIETO DI EFFETTUARE ARATURE, RIPUNTATURE E OGNI ALTRA LAVORAZIONE CHE INVERTA GLI STRATI DEL SUOLO	Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (ivi comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
GESTIONE STOPPIE	Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo colturale E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)**	**Segue entità**	**BCAA3** divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie **BCAA 6** - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	**Azione**

[19] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 2 b: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[19]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					- lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo.	
DIVIETO DI UTILIZZO DI FANGHI DI DEPURAZIONE	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
UTILIZZO AUTORIZZATO DI DECOMPATTATORI	Nel caso del verificarsi di condizioni pedoclimatiche avverse possibilità di effettuare operazioni volte al decompattamento del suolo, esclusivamente previa autorizzazione degli uffici regionali competenti.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CORSIE DI TRANSITO	In caso di realizzazione di corsie di transito, senza l'obbligo preventivo di autorizzazione da parte di AFCP/prov. Sondrio, tali corsie devono: - essere state realizzate con decompattatori conservativi	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	- avere un'ampiezza massima pari a 5 metri	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza di fatture rilasciate dal contoterzista che riportano la dicitura indicata nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** **N.B.** In assenza di fatture e in presenza di evidenze di lavorazioni profonde, l'azione decade
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista indicazione degli appezzamenti lavorati nelle fatture	**(3)** dichiarazione con superfici incomplete rispetto a quelle richieste a premio	**Segue entità**	**Segue entità**		**Azione**

TABELLA 2 b: SRA03 – "TECNICHE LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI - Azione 3.2 - ADOZIONE DI TECNICHE DI MINIMA LAVORAZIONE / MINIMUM TILLAGE (MT) E/O DI TECNICHE DI LAVORAZIONE A BANDE / STRIP TILLAGE" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[19]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) assenza della dichiarazione				
	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	Nel caso di adozione delle corsie di transito: planimetria catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[20]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[20] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
REALIZZAZIONE DELLA COVER CROP	Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura.	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 6** - mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo - lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto precedente	**Intervento** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'intervento decade
	Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea. Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotto.	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Intervento** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'intervento decade
SPECIE AMMISSIBILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE COVER CROP	Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando le specie indicate nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
QUANTITÀ DI SEME DA UTILIZZARE	Utilizzo di una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina. La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento**

[21] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Realizzazione della cover crops": violazione su superficie = 8 % della SOI corrispondente a 4 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.					
PRESENZA DELLA COVER CROP IN CAMPO	La cover crop deve essere seminata entro trenta giorni dalla raccolta della coltura precedente e mantenuta almeno fino a trenta giorni prima della semina della successiva coltura.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento AMS**
	La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento AMS**
MODALITÀ DI GESTIONE DELLA COVER CROP	È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura (eccezione per i terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti). L'intera biomassa prodotta non viene infatti asportata, ma viene interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento**
DIVIETO DI UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI SULLA COVER CROP	Divieto di impiego di presidi fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Intervento**

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha				
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTLIZZANTI SULLA COVER CROP	Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico sulle colture di copertura	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato **CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	**Intervento**
	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	Divieto di pascolamento	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7**	**Intervento**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**

TABELLA 3: SRA06 "COVER CROPS - Azione 6.1 - COLTURE DI COPERTURA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[21]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	
	Presenza delle fatture d'acquisto delle sementi e delle etichette della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare	**(3)**	**(5)**	**(3)**		**Intervento**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[22]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

[22] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 4: SRA08 "GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI - Azione 8.1 GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[23]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
NUMERO DI SFALCI E SPECIFICHE MODALITÀ DI ESECUZIONE	Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Intervento AMS**
	Il primo sfalcio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento AMS**
	Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento AMS**
	Utilizzare le barre di involo per effettuare gli sfalci	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
MODALITÀ DI GESTIONE DEL PRATO PERMANENTE	Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. Sicyos angulatus, Abutilon theophrasti) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori	**(3)** Violazione su superficie fino al 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue entità**	**Segue entità**	**BCAA 1 (fuori Natura 2000)** Assenza di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti da parte dell'Organismo di controllo **BCAA 9 (Natura 2000)** Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti senza autorizzazione dell'Autorità di Gestione del sito stesso.	**Intervento**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Intervento**
	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**

[23] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 4: SRA08 "GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI - Azione 8.1 GESTIONE SOSTENIBILE DEI PRATI PERMANENTI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**[23]	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Intervento**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica	**(5)**	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Intervento**
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Intervento**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[24]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

[24] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA FORMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva					**Sotto-azione AMS**
	Non ridurre il numero delle specie accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02	Per FT da 5 a 8 specie: **(1)** 1 specie persa **(3)** 2 o più specie perse Per FT con più di 8 specie: **(3)** 1 – 2 specie perse **(5)** 3 o più specie perse	**(3)** violazione che interessa una sola FT **(5)** violazione che interessa più di una FT	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**
	Non ridurre il numero delle piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02	**(1)** Riduzione del numero di inferiore o uguale al 5% **(3)** Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso **(5)** Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15% se fallanze interessino una superficie contigua)	**Segue entità**	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione** Se la riduzione del numero di piante è maggiore del 20% (o del 15% per le superficie contigue), la sotto-azione decade
	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno					**Sotto-azione**

[25] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da FT **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da FT **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da FT	**(3)** violazione che interessa una sola FT **(5)** violazione che interessa più di una FT	**(3)**		**Sotto-azione** Se la densità delle piante non è più ricompresa all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'op. 4.4.02 del PSR 2014-2022, la sottoazione decade
	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 8** Divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette	**Sotto-azione**
	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da FT **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da FT **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da FT	**Segue l'entità**	**(3)**		**Sotto-azione**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti.	**Sotto-azione**

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(3) Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette		Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti. **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7**	**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**

TABELLA 5 a: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.1 – Fasce tampone - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[25]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[26]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA FORMAZIONE ARBOREO ARBUSTIVA	Non eliminare la formazione arboreo/arbustiva					**Sotto-azione AMS**
	Non ridurre il numero delle specie accertate per le siepi nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Per siepi da 5 a 10 specie: **(1)** 1 specie persa **(3)** 2 o più specie perse Per siepi maggiori di 10 specie: **(3)** 1 – 2 specie perse **(5)** 3 o più specie perse	**(3)** violazione che interessa una sola siepe **(5)** violazione che interessa più di una siepe	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**

[26] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio con recupero dei premi negli anni precedenti.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

[27] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Non ridurre il numero delle specie accertate per i filari nel collaudo dell'operazione 4.4.01	Per filari da 2 a 4 specie: **(1)** 1 specie persa **(3)** 2 o più specie perse Per filari con più di 5 specie: **(3)** 1 specie perse **(5)** 2 o più specie perse	**(3)** violazione che interessa un solo filare **(5)** violazione che interessa più di un filare	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**
	Non ridurre il numero delle piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01	**(1)** Riduzione del numero di inferiore o uguale al 5% **(3)** Riduzione del numero di piante > del 5% fino al 10% compreso **(5)** Riduzione del numero di piante > 10% e < o uguale al 20% (o a 15% se fallanze interessino una superficie contigua)	**(3)** violazione che interessa un solo filare o siepe **(5)** violazione che interessa più di un filare o siepe	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione** Se la riduzione del numero di piante è maggiore del 20% (o del 15% per le superficie contigue), la sotto-azione decade
	Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01	**(1)** Riduzione di una fila **(3)** Riduzione del numero di file superiore a uno	**(3)** violazione che interessa un solo filare o siepe **(5)** violazione che interessa più di un filare o siepe	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale, Interventi in Zone Vulnerabili Nitrati e in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale		**Sotto-azione**

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
				con stato chimico delle acque non buono e/o stato ecologico delle acque cattivo/pessimo **(1)** in tutte le altre zone		
	Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno					**Sotto-azione**
ESEGUIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTIVA	Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da siepi e filari **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da siepi e filari **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da siepi e filari	**(3)** violazione che interessa un solo filare o siepe **(5)** violazione che interessa più di un filare o siepe	**(3)**		**Sotto-azione** Se la densità delle piante non è più ricompresa all'interno della medesima classe di densità collaudata con l'op. 4.4.01 del PSR 2014-2022, la sotto-azione decade
	Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**BCAA 8** Divieto di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio, dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina definita dai piani di gestione di Natura 2000 o di altre Aree Protette	**Sotto-azione**
	Irrigazioni di soccorso, qualora necessario	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
	Nel caso di reintegrazione delle fallanze, impiego delle specie indicate nelle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale corredato da cartellino del produttore e, ove necessario, del passaporto delle piante. Non è	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI occupata da siepi e filari **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI occupata da siepi e filari	**Segue l'entità**	**(3)**		**Sotto-azione**

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta	**(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI occupata da siepi e filari				
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2**	**Sotto-azione**

TABELLA 5 b: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.1.2– Siepi e filari - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[27]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**	Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[28]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA ZONA UMIDA	Non eliminare la zona umida				**BCAA 2** Divieto di conversione ad altri usi delle zone umide, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque	**Sotto-azione**
	Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone	**Segue gravità**		**Sotto-azione**

[28] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio con recupero dei premi negli anni precedenti.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

[29] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:

es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)	**(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette			
	Asportare l'erba sfalciata ed eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti	**(1)**	**(1)**	**(3)** Interventi ricadenti in: Aree Natura 2000, Aree protette, Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale, Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale **(1)** in tutte le altre zone		**Sotto-azione**
	Nella componente vegetale della parte emersa (sponde inverdite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione** Se la densità della vegetazione spondale realizzata a corredo delle zone umide non è più compresa all'interno della stessa classe di densità collaudata con l'op. 4.4.02 del PSR 2014-2022, la sottoazione decade
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI IMPIEGO DI EFFLUENTI ZOOTECNICI E MATERIALI ASSIMILATI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[30]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20%

[30] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio, con recupero dei premi negli anni precedenti.

TABELLA 5 c: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Sotto-azione 10.4.2 – Zone umide - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[29]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	sostegno per tutta la durata del periodo di impegno					rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

TABELLA 5 d: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Azione 10.5 – Marcite - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[31]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENIMENTO DELLA MARCITA	Non eliminare la marcita				**BCAA 1** Non convertire le superfici a prato permanente. **BCAA 9** Divieto di aratura e conversione, ad altri usi agricoli e non agricoli, dei prati permanenti compresi nei siti Natura 2000.	**Sotto-azione**
	Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
	Asportare l'erba sfalciata	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

[31] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 5 d: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Azione 10.5 – Marcite - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[31]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
DIVIETO DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI	Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti. **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Sotto-azione**
	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**

TABELLA 5 d: SRA10 – "GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE" - Azione 10.5 – Marcite - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[31]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI PASCOLAMENTO	Divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[32]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Sotto-azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, la sotto-azione decade

[32] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)

secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)

La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA 6: SRA14 "ALLEVATORI CUSTODI AGROBIODIVERSITÀ" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
ALLEVARE ANIMALI DI UNA O PIÙ RAZZE A RISCHIO DI ESTINZIONE/EROSIONE GENETICA	Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, tra quelle ammissibili, anche appartenenti a specie diverse					**Intervento**
MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DELLA RAZZA/POPOLAZIONE ACCERTATA CON LA DOMANDA DI SOSTEGNO	Mantenere la consistenza della razza/popolazione	**(1)** UB sono diminuite di una quota < o = al 5% **(3)** UB sono diminuite di una quota > del 5% e < o = al 10% **(5)** UB sono diminuite di una quota > del 10%	**(1)** diminuzione intervenuta il 4° e il 5° anno di impegno **(3)** diminuzione intervenuta il 3° **(5)** diminuzione intervenuta durante il 1° e 2° anno	**Segue entità**		**Intervento** Se le UBA si riducono più del 20% rispetto a quelle accertate con la domanda di sostegno, l'intervento decade Nel caso di domande di sostegno con meno di 10 UBA accertate, la tolleranza del 20% può essere superata fino ad una riduzione massima di 2 UBA, fermo restando il rispetto del criterio di ammissibilità riferito alla soglia minima di UBA per tipo di allevamento
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE/REPOSITORY SISCO	Presenza in azienda dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Presenza dell'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico nella cartella presente nel repository di Sis.Co.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**

TABELLA 7 a: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.1 – RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[33]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
RIDURRE L'EFFETTO DERIVA	Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli indicati nel bando				**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Azione**
	Acquistare ed installare gli ugelli secondo le tempistiche specificate sul bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno secondo quanto specificato sul bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
UTILIZZARE MACCHINE CON CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI REGOLAZIONE STRUMENTALE	Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari munite di certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato (punto A.3.7 del PAN - D.M. 22 gennaio 2014) anche nel caso di distribuzione effettuata dal contoterzista	**(3)** Certificazione presente il 1° anno di impegno ma rilasciata oltre il termine dei 6 mesi ed entro 9 mesi **(5)** in tutti gli altri casi	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**	**CGO 8** Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuati presso i centri prova autorizzati dalle Regioni e Province autonome, come previsto dal PAN al punto A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico. Regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, come previsto dal PAN al punto A.3.6.	**Azione**
	Eseguire la certificazione due volte nel corso del quinquennio di impegno secondo le tempistiche specificate sul bando	**(3)** Seconda certificazione rilasciata dopo il 31 dicembre del 4° anno di impegno ma entro il 31 marzo del 5° anno **(5)** Seconda certificazione non presente al 5° anno di impegno	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Azione**
	Le macchine utilizzate dal beneficiario sono caricate sull'asset aziendale alla sezione "Macchine" presente su Sis.Co.	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

[33] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 7 a: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.1 – RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[33]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Azione**
	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Fattura di acquisto degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	In caso di lavorazioni effettuate dal contoterzista, presenza delle fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura indicata nel bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e delle relative fatture	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	Presenza nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

TABELLA 7 a: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.1 – RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[33]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	presentazione delle domande di sostegno/pagamento, del certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014					
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[34]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 7 b: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.2 – RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
LIMITARE IL NUMERO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI	Limitare il numero annuale dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame, fino a un massimo di interventi ammessi per coltura, come indicato dal bando	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(3)** se viene effettuato un trattamento in più, quando il n° di trattamenti ammessi è superiore a 4 **(5)** se viene effettuato un trattamento in più, quando il n° di trattamenti ammessi è inferiore a 4 (compreso)	**Segue la gravità**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti fitosanitari **BCAA 4** Rispetto del divieto di distribuzione di prodotti fitosanitari sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Gruppo coltura** **N.B.** Se la superficie su cui è stata commessa la violazione risulta > del 20% della SOI, il gruppo coltura decade **oppure** **N.B.** Se il numero di trattamenti fitosanitari eseguiti con sostanze attive candidate alla

[34] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[35] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Divieto di utilizzo dei fertilizzanti": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 7 b: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.2 – RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
						sostituzione supera il limite consentito dalla colonna G, il gruppo coltura decade
LIMITI AL DISERBO DELLE COLTURE ARBOREE	Eseguire, per le colture arboree, il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto.	**(1)** Larghezza complessiva delle bande oggetto di diserbo compresa tra il 30% e il 40% della superficie totale del frutteto/vigneto **(3)** Larghezza complessiva delle bande oggetto di diserbo superiore al 40% della superficie totale del frutteto/vigneto	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Gruppo coltura arboree**
	Non effettuare interventi di diserbo nell'interfila	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Gruppo coltura arboree**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti **BCAA 4** Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	**Azione**
	Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti	**Azione**

TABELLA 7 b: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.2 – RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[35]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	Fatture relative all'acquisto dei prodotti fitosanitari	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[36]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 7 c: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ COMUNI A TUTTE LE SOTTO-AZIONI						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[37]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CORRETTA ATTUAZIONE DEL METODO DI DIFESA SELEZIONATO	La distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite dal produttore	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti	**Sotto-azione**
DIVIETO DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI	È vietato l'utilizzo di fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti **BCAA 4**	**Sotto-azione**

[36] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[37] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 7 c: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ COMUNI A TUTTE LE SOTTO-AZIONI						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[37]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			Rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua	
	È vietato l'utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in Natura 2000 e aree protette **(3)** se la superficie su cui è stata commessa la violazione ricade in altre zone	**Segue la gravità**		**Sotto-azione**
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA	Fatture relative all'acquisto degli strumenti /prodotti/organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.)	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari e delle relative fatture	**Sotto-azione**
	Presenza del registro dei trattamenti fitosanitari compilato con tutti gli elementi previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Completezza e aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari con gli elementi previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[38]	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[38] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 7 d: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.01 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol)						
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL)	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali					**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Effettuare al massimo n.1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di *Cydia molesta* e/o *Cydia pomonella*	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili						
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER BIODEGRADABILI	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili					**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Effettuare al massimo n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di Cydia molesta e/o Cydia pomonella	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida						
CONFUSIONE SESSUALE IN FORMA LIQUIDA	Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (*Cydia pomonella*) e contro la Tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*) con feromoni sessuali in forma liquida	**(3)** Esecuzione di 7 trattamenti **(5)** Esecuzione di 5-6 trattamenti	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Sotto-azione** **N.B.:** Se vengono effettuati meno di 5 trattamenti, la sotto-azione decade
	Eseguire i suddetti trattamenti a intervalli di 15 giorni	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 e: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.02 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.02.1 - Utilizzo di *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi						
UTILIZZO DI BACILLUS SUBTILIS O BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SU ACTINIDIA, MELO, PERO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO PER LA DIFESA DALLE BATTERIOSI	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis* o *Bacillus amyloliquefaciens* per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Sulle drupacee, possibile utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura						
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, LAMINARINA, OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO SU MELO E PERO PER LA DIFESA DALLA TICCHIOLATURA	Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce	**(3)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva fungicida oltre la fase fenologica di frutto noce **(5)** In tutti gli altri casi	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (Dysaphis plantaginea)						
UTILIZZO DI AZADIRACTINA A SU MELO PER LA DIFESA DA AFIDE GRIGIO (DYSAPHIS PLANTAGINEA)	Utilizzare formulati a base di Azadiractina A su melo per la difesa da afide grigio					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva ad azione aficida	**(5)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva ad azione aficida	**(5)** Esecuzione di 1 trattamento con sostanza attiva ad azione aficida		**Sotto-azione** N.B.: se viene effettuato più di 1 trattamento, la sotto-azione decade
Metodo di difesa 19.3.02.4 - Utilizzo di *Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da *Monilia*						
UTILIZZO DI BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS, BICARBONATO DI POTASSIO SU DRUPACEE PER LA DIFESA DA MONILIA	Utilizzare formulati a base di Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia					**Sotto-azione**
	Effettuare al massimo di n. 2 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di prefioritura	**(3)** Esecuzione di 3 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida in fase di prefioritura **(5)** In tutti gli altri casi	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 e: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.02 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.02.5 - Utilizzo di Bacillus thuringiensis su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (Anarsia lineatella) e Tignola dell'olivo (Prays oleae)						
UTILIZZO DI BACILLUS THURINGIENSIS SU MELO, PERO, OLIVO, ALBICOCCO, PESCO, SUSINO E CILIEGIO CONTRO LARVE RICAMATRICI, TIGNOLA DEL PESCO (ANARSIA LINEATELLA) E TIGNOLA DELL'OLIVO (PRAYS OLEAE	Utilizzare prodotti fitosanitari a base di *Bacillus thuringiensis* per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopracitate	**(3)** Esecuzione di 3 trattamenti con altre sostanze attive ad azione fungicida in fase di prefioritura **(5)** In tutti gli altri casi	Segue l'entità	Segue l'entità		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (Cydia pomonella)						
UTILIZZO DEL VIRUS DELLA GRANULOSI (CPGV) SU MELO, PERO E NOCE CONTRO CARPOCAPSA (CYDIA POMONELLA)	Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico della Carpocapsa, ad eccezione dello Spinosad	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro Psylla piri						
UTILIZZO DI RINCOTI ANTOCORIDI SU PERO, CONTRO PSYLLA PIRI	Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della *Psilla* nei terreni coltivati a pero					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida, a eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (Bactrocera oleae) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly						
UTILIZZO DI SPINOSAD SU OLIVO CONTRO LA MOSCA (BACTROCERA OLEAE) NELLE FORMULAZIONI SPINTOR FLY O TRACER FLY	Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.02.9 - Utilizzo di Aureobasidium pullulans su melo e pero contro Erwinia amylovora e Gloesporium						
UTILIZZO DI AUREOBASIDIUM PULLULANS SU MELO E PERO CONTRO ERWINIA	Utilizzare formulati a base di *Aureobasidium pullulans* per il controllo di *Erwinia amylovora* e *Gloesporium* su melo e pero					**Sotto-azione**

TABELLA 7 e: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.02 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
AMYLOVORA E GLOESPORIUM	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 f: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.03 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONITORABILITÀ AMS (note BOS)**
Metodo di difesa 19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (Lobesia botrana) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (Planococcus ficus)						
CONFUSIONE SESSUALE CON DISPENSER TRADIZIONALI O SPRAY (AEROSOL) PER LA DIFESA DALLA TIGNOLETTA DELLA VITE (LOBESIA BOTRANA) E DALLA COCCINIGLIA FARINOSA DELLA VITE (PLANOCOCCUS FICUS)	Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa					**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser per un periodo minimo di 150 giorni	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Mantenere in campo i dispenser tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi	**(3)** Esecuzione di 7 trattamenti **(5)** In tutti gli altri casi	Segue l'entità	Segue l'entità		**Sotto-azione**
	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti ad intervalli di 15 giorni	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Sotto-azione**
	Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire i suddetti trattamenti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle avversità sopra citate	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.03.2 - Utilizzo di Anagyrus vladimiri per il controllo delle Cocciniglie						
UTILIZZO DI ANAGYRUS VLADIMIRI PER IL CONTROLLO DELLE COCCINIGLIE	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista *Anagyrus vladimiri* per il controllo delle Cocciniglie					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 g: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.04 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.04.1 - Utilizzo di Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bicarbonato di potassio, Aureobasidium pullulans, Phytium oligandrum, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, Trichoderma atroviride per il controllo della Botrite (Botrytis cinerea)						
UTILIZZO DI *BACILLUS SUBTILIS, BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS*, BICARBONATO DI POTASSIO, *AUREOBASIDIUM PULLULANS, PHYTIUM OLIGANDRUM*, EUGENOLO – GERANIOLO – TIMOLO, *TRICHODERMA ATROVIRIDE* PER IL CONTROLLO DELLA BOTRITE (*BOTRYTIS CINEREA*)	Utilizzare formulati a base di *Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens*, Bicarbonato di potassio, *Aureobasidium pullulans, Phytium oligandrum*, Eugenolo – Geraniolo – Timolo, *Trichoderma atroviride* per la difesa della vite contro la Botrite					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora						
UTILIZZO DI CEREVISANE CONTRO BOTRITE, OIDIO E PERONOSPORA	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Ampelomyces quisqualis, Bacillus pumilus, Cos-Oga contro l'Oidio						
UTILIZZO DI BICARBONATO DI POTASSIO, *AMPELOMYCES QUISQUALIS, BACILLUS PUMILUS*, COS-OGA CONTRO L'OIDIO	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di *Ampelomyces quisqualis, Bacillus pumilus*, Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora						
UTILIZZO DI LAMINARINA E/O OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO CONTRO OIDIO E PERONOSPORA	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.5 - Utilizzo di Trichoderma contro il Mal dell'esca						
UTILIZZO DI TRICHODERMA CONTRO IL MAL DELL'ESCA	Utilizzare formulati a base di *Trichoderma spp.* per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico dell'avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.04.6 - Utilizzo di Bacillus thuringiensis contro le tignole (Eupoecilia ambiguella e Lobesia botrana)						
UTILIZZO DI BACILLUS THURINGIENSIS CONTRO LE TIGNOLE (EUPOECILIA	Utilizzare formulati a base di Bacillus thuringiensis per la difesa della vite contro le tignole					**Sotto-azione**

TABELLA 7 g: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.04 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
AMBIGUELLA E LOBESIA BOTRANA)	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico delle tignole	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 7 h: SRA19 "RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI - azione 19.3.07 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
Metodo di difesa 19.3.07.1 - Utilizzo di Trichogramma e/o Bacillus thuringiensis, senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (Ostrinia nubilalis)						
UTILIZZO DI TRICHOGRAMMA E/O BACILLUS THURINGIENSIS, SENZA IMPIEGO DI INSETTICIDI FOGLIARI SPECIFICI PER IL CONTROLLO DELLA PIRALIDE DEL MAIS (OSTRINIA NUBILALIS)	Utilizzare formulati a base di *Trichogramma spp.* e/o *Bacillus thuringiensis* per il controllo della Piralide sul mais.					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**
Metodo di difesa 19.3.07.2 - Utilizzo di Aspergillus flavus ceppo MUCL54911 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais						
UTILIZZO DI ASPERGILLUS FLAVUS CEPPO MUCL54911 COME ANTAGONISTA DEI CEPPI PRODUTTORI DI AFLATOSSINE DEL MAIS	Utilizzare formulati a base di *Aspergillus flavus* ceppo MUCL5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di *Aspergillus flavus* produttori di aflatossine sul mais					**Sotto-azione**
	Divieto di utilizzo di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Sotto-azione**

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[39]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO	Analisi del suolo al 1° anno					**Intervento**
	Numerosità e tracciamento del campionamento	**(3)** Numerosità del campione inferiore al 30% della numerosità prevista da bando **(5)** in tutti gli altri casi	**(3)** azienda con una SOI fino a 30 ha **(5)** azienda con una SOI sopra i 30 ha	**Segue la gravità**		**Intervento**
	Epoca di campionamento e di analisi	**(3)** Campionamento ed esiti delle analisi predisposte prima del novembre 2024 **(5)** Esiti delle analisi successive alla data di inizio delle attività di fertilizzazione in presemina	**Segue entità**	**Segue entità**		**Intervento** NB - Esiti delle analisi successivi alla data di inizio delle fertilizzazioni di copertura, oppure se il campionamento è successivo alla data di inizio delle attività di fertilizzazione in presemina, l'intervento decade
PREDISPORRE E APPLICARE, ANNUALMENTE, PER OGNI COLTURA, UN PIANO DI CONCIMAZIONE INFORMATIZZATO	Redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando (Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo")	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento** NB - Se non è presente il piano di concimazione, o è privo delle informazioni importanti per il raggiungimento degli obiettivi, l'intervento decade
	Redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando	**(1)** Mancato rispetto delle tempistiche previste dal bando per la redazione del piano di concimazione ma comunque entro la data di inizio della fertilizzazione di copertura aziendale	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Intervento** NB - Se la redazione del piano di concimazione è successiva alla concimazione di copertura l'intervento decade

[39] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[39]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Presenza e completezza della relazione tecnica con le informazioni previste dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Redazione del piano di concimazione da parte di un tecnico iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali, periti agrari o periti agrotecnici					**Intervento**
FRAZIONAMENTO DEGLI APPORTI DI AZOTO IN COPERTURA E INTERRAMENTO	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interramento come previsto nella tabella 2 del bando	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** violazione riguarda 1 sola tipologia di coltura della tabella 2 del bando **(5)** violazione riguarda più tipologie di colture della tabella 2 del bando	**Segue l'entità**		**Intervento**
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	Rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso)	**(3)** mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando uguale o più della metà dei punti percentuali indicati[40] **(5)** mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando	**Segue la gravità**	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	**Intervento**

[40] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce dell'8% quindi ha ridotto più della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello medio (G=3).

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[39]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	meno della metà dei punti percentuali indicati[41]			
	In caso di concimazione organica di post-raccolta tramite effluenti o digestati, fare seguire la coltura oggetto di impegno da una coltura da reddito o di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 4284/2025 e del piano di concimazione previsto da questo intervento.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**	**CGO 2** **R**ispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	**Intervento**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FERTILIZZANTI	Divieto di impiego di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, nonché fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	**Intervento**
REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato H "SRA20 - Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo"	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato **CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	**Intervento**

[41] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce solo del 3% quindi ha ridotto meno della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello massimo (G=5).

TABELLA 8 a: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno base Azione 20.1 – Uso sostenibile dei nutrienti VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[39]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
	Presenza dei referti delle analisi del suolo nei formati definiti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Presenza dei punti GPS dei centroidi dell'area di riferimento per le analisi dei suoli nel formato previsto dal bando	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
	Eventuale materiale fotografico georeferenziato prodotto a giustificazione del mancato interramento delle singole fertilizzazioni di copertura, nel formato previsto dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
	Registro di magazzino dei fertilizzanti (diviso in inventario iniziale e finale) riportante i seguenti elementi minimi: nome fertilizzante, titolo, quantità (kg o litri), data di carico/scarico in uno dei formati possibili previsti dal bando	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Intervento**
	Fatture di acquisto dei fertilizzanti utilizzati	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Intervento**
	Presenza di tutta la documentazione prevista dal bando nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[42] **(Verificare a partire dal secondo anno)**	Mantenere la stessa quantità della superficie accertata il primo anno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'intervento decade

[42] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio

TABELLA 8 b: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN PRESEMINA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno A)	Distribuzione effettuata in presemina esclusivamente tramite l'iniezione diretta o la distribuzione rasoterra e contestuale incorporazione immediata delle matrici organiche nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto
DISTRIBUZIONE DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E/O DIGESTATO AGRO-ZOOTECNICO IN COPERTURA ALMENO 2 ANNI NEL CORSO DEL QUINQUENNIO (impegno B o impegno C)	Distribuzione tramite fertirrigazione, anche attraverso l'uso di macchine/attrezzature/impianti fissi che permettono la distribuzione senza dispersione atmosferica di odori e ammoniaca (impegno B) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando) OPPURE Distribuzione tramite iniezione diretta o incorporazione immediata o interramento superficiale o sottocotico o distribuzione rasoterra in bande (impegno C) nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione (per impegno A e C)	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio

TABELLA 8 b: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA.1 - Tecniche di distribuzione a bassa emissività - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
						non viene riconosciuto
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando					**Impegno Opzionale**
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione relativa ai tracciamenti GPS	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[43] (Verificare a partire dal secondo anno in cui viene richiesto il premio opzionale)	Mantenere la stessa quantità della superficie accertata con la prima attivazione dell'impegno opzionale	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la prima attivazione, l'impegno opzionale decade

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[44]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO PER INDIVIDUAZIONE DELLE MZ	Individuazione delle "management zones" (MZ), secondo le modalità indicate dal bando: - tecniche di rilevamento - numero delle MZ definite dal tecnico	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**

[43] L'impegno si applica su appezzamenti variabili. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio

[44] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[44]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	Presenza per ogni MZ di almeno 1 analisi di suolo nel rispetto delle modalità CAMPIONAMENTO E ANALISI DEL SUOLO previste dall'impegno base	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**
PREDISPORRE E APPLICARE ALMENO PER DUE ANNI CONSECUTIVI NEL QUINQUENNIO UN PIANO DI CONCIMAZIONE PER OGNI MZ	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione, completo delle voci previste dal bando	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se non è presente il piano di concimazione, o è privo delle informazioni importanti per il raggiungimento degli obiettivi, l'impegno opzionale decade
	Per ogni MZ redazione del piano di concimazione nei termini previsti dal bando	**(1)** Mancato rispetto delle tempistiche previste dal bando per la redazione del piano di concimazione ma comunque entro la data di inizio della fertilizzazione di copertura aziendale	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Intervento** NB - Se la redazione del piano di concimazione è successiva alla concimazione di copertura l'intervento decade
	Presenza e completezza della relazione tecnica a corredo dei piani di concimazione a rateo variabile utilizzati per la definizione delle dosi di fertilizzanti azotati, firmata digitalmente dal tecnico incaricato, con le informazioni previste dal bando per ogni MZ e in uno dei formati previsti	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**
COSTRUZIONE MAPPE DI PRESCRIZIONE	Caricamento dei risultati del piano di concimazione nelle mappe di prescrizione entro la data di inizio di attività di fertilizzazione di copertura e non oltre i limiti temporali previsti dalla tabella 1 del bando					**Impegno Opzionale**
DISTRIBUZIONE DI PRECISIONE DEI FERTILIZZANTI DA	Utilizzare macchine di distribuzione di precisione in grado di effettuare					**Impegno Opzionale**

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**[44]	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
EFFETTUARSI ALMENO 2 ANNI CONSECUTIVI NEL PERIODO DEL QUINQUENNIO	fertilizzazioni nella modalità a rateo variabile con mappe di prescrizione nel rispetto dei frazionamenti di N previsti dall'impegno base (tabella 2 del bando)					
	Assicurare il frazionamento degli apporti di azoto in copertura e il loro interramento come previsto nella tabella 2 del bando per ogni MZ	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** violazione riguarda 1 sola tipologia di coltura della tabella 2 del bando **(5)** violazione riguarda più tipologie di colture della tabella 2 del bando	Segue l'entità		**Impegno Opzionale**
TRACCIAMENTO GPS DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Per ogni MZ tracciamenti GPS delle fertilizzazioni e di eventuali interventi di interramento in formato previsto dal bando riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale** NB - Se la superficie interessata dalla violazione risulta > o uguale al 20% della SOI dell'impegno opzionale, il premio non viene riconosciuto
RAZIONALIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI	Per ogni MZ rispettare gli impegni di razionalizzazione degli apporti di fertilizzanti definiti sulla base del piano di concimazione e riduzione degli apporti di N in caso di valori pari o superiori a quelli dei MAS	**(3)** Violazione che interessa 1 MZ **(5)** Violazione che interessa più MZ	**(3)** per ogni MZ, mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando uguale o più della metà dei punti percentuali indicati[45] **(5)** per ogni MZ, mancato rispetto della % riduzione di N rispetto ai MAS prevista dal bando meno	Segue la gravità	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	**Impegno Opzionale**

[45] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo di una MZ, l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce dell'8% quindi ha ridotto più della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello medio (G=3).

TABELLA 8 c: SRA20 – "IMPEGNI SPECIFICI USO SOSTENIBILE DEI NUTRIENTI" – Impegno opzionale SRA20 IA. 2 - Tecniche di distribuzione di precisione VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**[44]	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
			della metà dei punti percentuali indicati[46]			
REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE	Registrare le distribuzioni relative alle fertilizzazioni effettuate sulla SOI nell'Allegato H "SRA20 – Piano di concimazione e registrazione delle operazioni di campo" per ogni MZ	**(3)** Violazione che interessa 1 MZ **(5)** Violazione che interessa più MZ	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	**Impegno Opzionale**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza in azienda di mappe di prescrizione in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg)	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale**
	Presenza in azienda di mappe di distribuzione a rateo variabile in formato shapefile (.shp) o su file compatibile con software GIS (.gpkg) riportanti le seguenti informazioni minime: coordinate geografiche, data e ora dell'operazione, quantitativi di fertilizzante distribuito	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Impegno Opzionale**
	In caso di ricorso al contoterzista per le operazioni di distribuzione di fertilizzanti, presenza di fatture nel rispetto dei contenuti previsti dal bando					**Impegno Opzionale**
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dal bando per l'impegno opzionale	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[47] **(Verificare a partire dal secondo anno in cui viene richiesto il premio opzionale)**	Mantenere la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno per tutta la durata del periodo di impegno (2 anni)	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Impegno Opzionale** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la prima attivazione, l'impegno opzionale decade

[46] Esempio: in caso di dotazione scarsa di azoto totale e sostanza organica del suolo di una MZ, l'azienda che utilizza effluenti di allevamento anziché effettuare una riduzione rispetto ai MAS pari ad almeno il 10%, riduce solo del 3% quindi ha ridotto meno della metà dei punti percentuali indicati dal bando, pertanto, la gravità è di livello massimo (G=5).

[47] L'impegno si applica su appezzamenti variabili. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio

TABELLA 9 a: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 1 – SEMINA IN ACQUA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[48]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
SEMINA	Garantire l'esecuzione della semina in acqua	**(3)** Violazione su superficie fino al 10% (compreso) della SOI del gruppo colturale E inferiore o uguale a 2 ha **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
GESTIONE RISAIA	Garantire la gestione del livello dell'acqua secondo quanto previsto dal bando: - sommersione delle camere almeno due giorni prima della semina del riso; - livello dell'acqua di sommersione mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento; - in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione tra i 5 e i 10 cm. - Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni - Nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI del gruppo coltura E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI del gruppo coltura E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI del gruppo coltura E superiore a 2 ha	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Distribuzione dell'azoto nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, e provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Divieto di utilizzo dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli	**Azione**

[48] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Gestione della risaia": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 9 a: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 1 – SEMINA IN ACQUA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[48]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(3) Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	
	Divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Azione**
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto a uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[49]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

[49] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 9 b: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[50]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
REALIZZAZIONE DI UN FOSSO A SEZIONE TRAPEZOIDALE	Realizzare ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in qualunque posizione, uno o più fossi a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti: 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità; 2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità; 3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
	In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di 100 metri per ettaro.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
	Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
	Il fosso non può coincidere con solchi adacquatori o scoline.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade

[50] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 9 b: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[50]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
MANTENERE INERBITO UN ARGINE DI RISAIA	Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia	**(3)** presenza di argine inerbito solo su parte della SOI **(5)** assenza completa di argine inerbito su tutta la SOI	**Segue l'entità**	**Segue l'entità**		**Azione**
	In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Presenza del registro delle operazioni colturali	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto a uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
	Caricare nel repository di Sis.Co, entro il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno/pagamento, la cartografia che identifichi il posizionamento e la lunghezza dei fossetti realizzati.					**Azione**
DIVIETO DI UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha. **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**		**Azione**

TABELLA 9 b: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[50]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha				
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[51]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 9 c: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[52]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
CREAZIONE E MANTENIMENTO DELLA PORZIONE DI SUPERFICIE ALLAGATA NON COLTIVATA	Divieto di coltivazione agricola e di acquacoltura.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione** Se la superficie interessata dalla violazione risulta > del 20% della SOI, l'azione decade
	La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Azione**
FERTILIZZAZIONE E DISERBO	Divieto di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti	**Azione**

[51] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[52] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

TABELLA 9 c: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[52]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha			**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti fitosanitari	
	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
	Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006.	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 25% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 25% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** se la violazione su superficie ricade in altre zone **(5)** se la violazione su superficie ricade in Natura 2000 e aree protette	**Segue gravità**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti.	**Azione**
	Diserbo della superficie oggetto di impegno solo con mezzi meccanici	**(5)**	**(5)**	**(5)**		**Azione**
	Diserbo meccanico nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Azione**
LAVORAZIONI DEL TERRENO	Lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di prevenire fenomeni di anossia delle acque, solo in assenza di sommersione.	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**
REGISTRO OPERAZIONI COLTURALI	Presenza del registro delle operazioni colturali.	**(5)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	**Azione**
	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Azione**

TABELLA 9 c: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE - azione 2 – Sotto-azione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[52]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
					CGO 7 Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[53]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Azione** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

TABELLA 9 d: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IA.1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[54]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[55]**
MANTENIMENTO DELLE STOPPIE	Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha; **(3)** Violazione su superficie compresa tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E compresa tra 0,5 ha e 1 ha (compreso); **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI E superiore a 1 ha	**(5)**	**(5)**	**BCAA 3** Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini e delle paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie **BCAA 6** Lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo	**Gruppo colturale** Se la superficie su cui è stata commessa la violazione è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
	Trebbiare il riso con uno dei seguenti metodi: 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Gruppo colturale**

[53] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[54] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. violazione su superficie = 8% della SOI corrispondente a 2 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

[55] Per gli impegni opzionali per gruppo colturale si intende il PLUA

TABELLA 9 d: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": MANTENIMENTO DELLE STOPPIE IA.1 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[54]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[55]**
	2. "Sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria					
	Il mantenimento delle stoppie in campo deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	(1) Violazione su superficie compresa tra lo 0,1% (escluso) e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura (3) Violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura (5) Violazione su superficie tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		**Gruppo colturale** Se la superficie su cui l'impegno non viene ripetuto è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo colturale**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[56]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo colturale** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'impegno opzionale decade

TABELLA 9 e: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE IA.2 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[57]**
SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE	Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente.	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 1** Rispetto delle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) all'utilizzo delle acque per finalità irrigue.	**Gruppo colturale** NB - Se il periodo di sommersione continuativo è inferiore o uguale a 50 giorni, l'impegno opzionale decade
	Dotare le camere di una rete di solchi per sgrondare velocemente l'acqua	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Gruppo colturale**

[56] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[57] Per gli impegni opzionali per gruppo colturale si intende il PLUA

TABELLA 9 e: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE IA.2 - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[57]**
	Ripristinare gli argini delle camere degradati.	**(3)**	**(3)**	**(3)**		**Gruppo coltura**
	La sommersione invernale deve essere ripetuta almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta con la prima attivazione dell'impegno opzionale	**(1)** Violazione su superficie compresa tra lo 0,1% (escluso) e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura **(3)** Violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		**Gruppo coltura** Se la superficie su cui l'impegno non viene ripetuto è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[58]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'impegno opzionale decade

TABELLA 9 f: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI (IA.3) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI	Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** a. Corretta modalità di impiego dei prodotti b. Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari	**Gruppo coltura** Se la superficie su cui è stata commessa la violazione è > del 20% della SOI, l'impegno opzionale decade
	Il controllo degli argini deve essere ripetuto almeno 2 anni nel periodo di impegno e deve essere confermata la stessa quantità di superficie richiesta	**(1)** Violazione su superficie compresa tra lo 0,1% (escluso) e il 5% (incluso) della SOI del gruppo coltura	Segue l'entità	Segue l'entità		**Gruppo coltura** Se la superficie su cui l'impegno non viene ripetuto è > del 20%

[58] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

[59] Per gli impegni opzionali per gruppo colturale si intende il PLUA

TABELLA 9 f: SRA22 "IMPEGNI SPECIFICI RISAIE – IMPEGNI OPZIONALI per AZIONE 1 e AZIONE 2": CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI (IA.3) - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ						
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[59]**
	con la prima attivazione dell'impegno opzionale	**(3)** Violazione su superficie tra il 5% (escluso) e il 15 % (compreso) della SOI del gruppo coltura **(5)** Violazione su superficie tra il 15% (escluso) e il 20 % (compreso) della SOI del gruppo coltura				della SOI, l'impegno opzionale decade
DOCUMENTAZIONE AZIENDALE	Completezza e aggiornamento del registro delle operazioni colturali con gli elementi minimi previsti dal bando riferite al presente aggiuntivo	**(3)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura**
MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE[60]	Mantenere la quantità di superficie oggetto di impegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**		**Gruppo coltura** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'impegno opzionale decade

[60] L'intervento si applica su appezzamenti variabili: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[61]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[62] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[63]**
AVVICENDAMENTO	Presenza delle successioni colturali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 20% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 20% della SOI E superiore a 2 ha	**(5)**	**(3)** violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette **(1)** violazione in tutte le altre zone	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno nel rispetto delle regole previste dalla norma.	□ D2.02	**Gruppi colturali foraggere, industriali, leguminose, ortive, seminativi e riso**
	Correttezza delle successioni colturali	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 10% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 10% e il 20% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 20% della SOI E superiore a 2 ha	**(3)** avvicendamento errato riferito a 1 coltura **(5)** avvicendamento errato riferito a colture diverse	**(3)** violazione in ZVN, in Aree Natura 2000, e in Aree Protette **(1)** violazione in tutte le altre zone	**BCAA 7** Realizzare una rotazione che consista in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella oppure seminare colture secondarie che devono essere tenute in campo per almeno 90 giorni ed essere portate a frutto. Oppure prevedere una diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno	□ D1.02	**Gruppi colturali foraggere, industriali, leguminose, ortive, seminativi e riso**

[61] Nel calcolo dell'entità della superficie su cui è stata commessa la violazione, qualora non si verificassero contemporaneamente le condizioni indicate per classe di violazione (1)-(3)-(5), per l'assegnazione del livello di infrazione si considera il valore che rientra nella classe più penalizzante:
es. gruppo di impegni "Avvicendamento": violazione su superficie = 19% della SOI corrispondente a 5 ha -------> il livello di infrazione riferito all'entità è ALTO (5)

[62] Le non conformità (NC) e i relativi codici sono riportati nell'allegato A al DM n. 15962 del 20 dicembre 2013 del MIPAAF

[63] Nei casi in cui il montante a cui applicare la sanzione sia il GRUPPO COLTURALE in presenza di più di un gruppo colturale nelle domande degli anni precedenti, il calcolo della riduzione e del conseguente recupero deve essere svolto in proporzione ai gruppi colturali distinguendo tra **colture arboree** e **colture erbacee** (colture erbacee: gruppi colturali foraggere, industriali, leguminose, ortive, seminativi, riso e prato permanente). Il recupero dovrà essere calcolato moltiplicando la superficie del gruppo colturale interessato dall'infrazione nell'anno in esame per la media del premio unitario dei gruppi colturali richiesti al primo anno ai quali può essere associato il gruppo colturale oggetto di violazione.

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[61]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[62] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[63]**
					nel rispetto delle regole previste dalla norma.		
REGISTRO DELLE PRODUZIONI VEGETALI	Presenza e aggiornamento del registro delle produzioni vegetali	**(3)** in caso di registro non completo e/o non aggiornato **(5)** in caso di assenza	Segue entità	Segue entità	**CGO 1** Obbligo di registrare nel quaderno di campagna i dati sull'utilizzo dei concimi minerali/inorganici, organo-minerali e organici con titolo di P dichiarato **CGO 2 -** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico **CGO 7** Tenuta/aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.	□ A1.07	**Intervento**
UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI	Utilizzo dei prodotti fitosanitari ammessi sulla coltura biologica	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti	□ D3.01	**Gruppo colturale**
	Rispetto dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 20% della SOI E inferiore o uguale a 1 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 20% e il 30% (compreso) della SOI E maggiore di 1 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 30% della SOI E superiore a 2 ha	Segue entità	Segue entità	**CGO 7** Corretta modalità di impiego dei prodotti	□ D1.07	**Gruppo colturale**
FERTILIZZANTI AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA	Utilizzo dei prodotti fertilizzanti ammessi sulla coltura biologica	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**CGO 2** Rispetto dei divieti spaziali e temporali relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti. Rispetto dei massimali (rispetto dei	□ D3.01	**Gruppo colturale**

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[61]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[62] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[63]**
					170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti.		
GESTIONE DELLE FERTILIZZAZIONI	Presenza del piano di fertilizzazione o documenti giustificativi e/o relazione tecnica che attestano la necessità di ricorrere a concimi e ammendanti di cui all'art. 39 del Reg. 2018/848.	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**CGO 2 -** Adempimenti amministrativi dei produttori e degli utilizzatori di azoto ad uso agronomico	☐ A1.05 ☐ A1.07	**Intervento**
	Rispetto sia in ZVN sia in ZNVN del limite di 170 kg di azoto per anno/ettaro derivante dagli effluenti ammessi	**(3)** Produzione/Utilizzo fino a 180 kg di azoto per anno/ettaro (compreso) **(5)** Produzione/Utilizzo maggiore a 180 kg di azoto per anno/ettaro	**(3)** violazione in ZO **(5)** violazione in ZVN	**(1)** violazione in ZO **(3)** violazione in ZVN	**CGO 2** Rispetto dei massimali (rispetto dei 170 kg N/ha e dei MAS di N) previsti per l'utilizzo dei fertilizzanti	☐ D1.06	**Intervento**
AZIENDE MISTE: ADOZIONE DI MISURE PREVENTIVE (allegato III punto 1 del Reg. 2018/848)	Separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi per le produzioni biologiche	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ C2.05	**Intervento**
USO SEMENTI/MATERIALE DI PROPAGAZIONE	Presenza di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	**(1)**	**(1)**	**(1)**		☐ D1.01	**Gruppo colturale**
	Utilizzo di sementi o di materiali di propagazione certificati biologici/in deroga/autoprodotti	**(1)** utilizzo di materiale non biologico senza deroga, in caso in cui la deroga poteva essere concessa **(3)** utilizzo di materiale NON biologico (diverso dal precedente punto (1)) su una superficie < o uguale al 10% della SOI E < a 0, 5 ha **(5)** negli altri casi e/o in caso di utilizzo di sementi OGM anche su superfici > o uguali al 10% della SOI	Segue entità	Segue entità		☐ D1.08 ☐ D2.05 ☐ D2.06	**Gruppo colturale**
CICLO COLTURALE	Portare a termine il ciclo colturale ordinario	**(1)** Violazione su superficie inferiore o uguale al 5% della SOI E inferiore o uguale a 0,5 ha **(3)** Violazione su superficie tra il 5% e il 10% (compreso) della SOI E	Segue entità	Segue entità			**Gruppo colturale**

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[61]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[62] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[63]**
		maggiore di 0,5 ha e non superiore a 2 ha (compreso) **(5)** Violazione su superficie superiore al 10% della SOI del gruppo colturale E superiore a 2 ha					
PREMIO BOVINI - OVICAPRINI- SUINI	Identificazione dei capi allevati secondo il metodo biologico	**(3)** Irregolare identificazione degli animali **(5)** Impossibilità di identificazione dei capi	Segue entità	Segue entità		☐ E1.04 ☐ E3.05	**Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini** Se il numero di animali identificati irregolarmente è uguale o maggiore a 10 o il numero di animali non identificato è uguale o maggiore di 3, il gruppo colturale viene escluso dal premio.
	Congruenza tra le produzioni agricole (foraggere e prato permanente/pascolo) delle superfici abbinate al premio e le quantità utilizzate nella razione alimentare in relazione al numero di capi biologici allevati						**Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini** escluso dal relativo premio
ISCRIZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI	Iscrizione del beneficiario nell'elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno). I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l'iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.	**(5)**	**(5)**	**(5)**		☐ C3.01	**Intervento** NB – la perdita della certificazione per più di 15 giorni comporta la decadenza totale dell'intervento

TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ							
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E[61]**	**G**	**D**	**IMPEGNO PERTINENTE DI CONDIZIONALITÀ**	**NC[62] DA ODC**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE[63]**
MANTENIMENTO DELLE MEDESIME SUPERFICI[64]	Mantenere le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno per tutta la durata del periodo di impegno	**(1)**	**(1)**	**(1)**			**Intervento** Se la superficie si riduce più del 20% rispetto alla SOI accertata con la domanda iniziale, l'azione decade

Di seguito si riportano le NC, suddivise in Tabella A_SRA29 e Tabella B_SRA29, rilevate dagli OdC e considerate rilevanti ai fini dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni dal premio riconosciuto per l'Intervento SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA".

[64] L'intervento si applica su appezzamenti fissi: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare gli stessi in tutti gli anni di impegno. Non sono ammesse compensazioni tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno. La riduzione del premio è applicata, pertanto, anche quando gli appezzamenti sono diversi da quelli accertati nel primo anno, indipendentemente dal fatto che la superficie sia aumentata a seguito di un ampliamento. È tollerata una riduzione di superficie del 10%, al di sopra della quale si applica la riduzione del premio.

Esempio: primo anno: appezzamento A di 10 ha e appezzamento B di 5 ha (totale 15 ha)
secondo anno appezzamento A di 10 ha, appezzamento B di 3 ha e appezzamento C di 7 ha (totale 20 ha)
La perdita di 2 ha dell'appezzamento B, dal momento che non può essere compensata dai nuovi ettari dell'appezzamento C, comporta l'applicazione del calcolo del GED poiché la superficie degli appezzamenti A + B del 2° anno (13 ha) si è ridotta di una quota compresa tra il 10% e il 20% rispetto alla superficie degli appezzamenti A + B accertati il 1° anno (15 ha).

TABELLA A_SRA29 - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO SRA29 RIPORTATE NELLA TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITA	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal sistema di controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda mista	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'N (170 kg/anno/ha) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal regolamento	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture all'agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione

Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti NON ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli alveari	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione

NB: Le N.C. indicate con i codici: E1.04, E3.05 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo colturale Bovini-Ovicaprini-Suini

TABELLA B_SRA29 - ELENCO DELLE NON CONFORMITÀ RILEVATE DALL'ODC CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONE PER L'INTERVENTO SRA29 E NON CONTENUTE NELLA TABELLA 10.1: SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE: IMPEGNI E RELATIVI IMPEGNI PERTINENTI DI CONDIZIONALITÀ

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi
Documenti di Certificazione	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e pratiche del processo produttivo che compromette la qualificazione del prodotto	C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdC che	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdC	Infrazione	Sospensione

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo				
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'Odc che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo	D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la “produzione parallela”	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Vegetale	D2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che NON compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatici	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione a 6 mesi
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, parag. 2, Reg. CE n. 889/08	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche	E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze	Infrazione	Sospensione a 6 mesi

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
		zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo		analoghe destinati a controllare la riproduzione o a indurre o sincronizzare gli estri		
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione
Norme di Produzione Zootecnica	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione
Specifiche di Prodotto	I2	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione
Specifiche di prodotto	I3	Inadempienza di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la conformità del processo di produzione e/o di auto-controllo	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione a 1 mese
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1	n.d.	L1.01	Mancato rispetto di una diffida65	Inosservanza	Diffida
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L2	n.d.	L2.01	Mancato adempimento del termine supplementare concesso	Irregolarità	Soppressione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L3	n.d.	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L4	n.d.	L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	M3	n.d.	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione a 3 mesi
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

[65] Le diffide da considerare ai fini delle riduzioni del premio dell'Intervento SRA29 sono quelle previste nelle tabelle sopra riportate.

AREA NON CONFORMITÀ	LIVELLO AREA NON CONFORMITÀ	CATEGORIA NON CONFORMITÀ	CODICE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE NON CONFORMITÀ	DESCRIZIONE TIPO NON CONFORMITÀ	EFFETTO
Reiterazione delle non conformità	M4	n.d.	M4.02	Dopo 1 sospensione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Esclusione

NB: Le N.C. indicate con i codici: E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08, E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11 vanno considerate ai fini dell'applicazione delle riduzioni/esclusioni solamente in caso di presenza in domanda del Gruppo colturale "Bovini-Ovicaprini-Suini".

Le NC contenute nella tabella B-SRA29 vengono valutate dai funzionari AFCP/Provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli amministrativi, secondo i parametri di gravità entità durata, così come indicato nella successiva tabella 10.2
Per le NC riportate in tabella B-SRA29, il montante a cui si applica la sanzione è sempre l'Intervento. Fanno eccezione le NC riferite alle Norme di produzione Zootecnica (Area Non conformità: E) il cui montante è il gruppo colturale "Bovini-Ovicaprini-Suini".

TABELLA 10.2
INTERVENTO SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B_SRA29

Classe Livello	Regola
Entità bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità media	Fino a 2 soppressioni nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Entità alta	Più di 2 soppressioni e/o 1 o più sospensione nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) a livello di montante
Gravità bassa	Riscontrata una Non Conformità (NC) di tipo lieve avente codice A1 (A1.05), C1 (C1.03), D1 (D1.03, D1.04, D1.05), E.1.10, L1.01 a livello di montante
Gravità media	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C2 (C2.04, C2.06), D2 (D2.01, D2.03, D2.04) – E2 (E2.01, E2.02, E2.03, E2.04, E2.08), I2.01 - L2.01 a livello di montante
Gravità alta	Riscontrata una NC di tipo sostanziale avente codice C3 (C3.01- C3.03) – E3 (E3.02, E3.03, E3.04, E3.08, E3.09, E3.10, E3.11), I3.01 - L3.01- M3.01 (**) a livello di montante
Durata bassa	1 o più diffide riscontrate nel corso del periodo di impegno controllato (12 mesi) e/o 1 soppressione nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata media	2 o più soppressioni e/o 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato a livello di montante
Durata alta	Più di 1 sospensione minore o uguale a 6 mesi e/o 1 o più sospensioni maggiore di 6 mesi nel corso del periodo di impegno controllato E/0 L3.01 M3.01 (**) a livello di montante

(**) NB - In caso di codice di NC M3.01 (reiterazione di una soppressione relativa a uno dei codici rilevanti ai fini del pagamento dell'intervento SRA29 - Tabella A_SRA29 e B_SRA29, la % di decurtazione del premio viene raddoppiata sulla base del calcolo del GED riferito alla singola NC oggetto della reiterazione: es. M3.01 è riferita a una reiterazione del codice E2.03, il calcolo del GED riferito al codice E2.03 è (E=3, G=3, D=3) quindi origina una % pari al 5% che va raddoppiata SOLO se la reiterazione si riferisce a inadempienze analoghe e non a reiterazione di NC riferite alla stessa area di cui all'allegato A al DM n. 15962/2013.

TABELLA 10.3
INTERVENTO SRA29 "PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA" - CASI DI DECADENZA TOTALE DELLA MISURA PER LE NON CONFORMITÀ RIPORTATE NELLA TABELLA B_SRA29

Codice non conformità	Descrizione non conformità
A3.02	Manomissione dei documenti e/o false comunicazioni
A3.03	Negato accesso alla documentazione e alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa
L4.01	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche
M4.01	Non conformità assegnata dopo 2 soppressioni (alla 3° non conformità della stessa area)
M4.02	Non conformità assegnata dopo 1 sospensione (alla 2° non conformità della stessa area)
B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dagli OdC

7. IMPEGNI INTERVENTO SRA: REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI, DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE ANIMALE

7.1 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime (ZNVN), nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.
Il beneficiario che aderisce a un intervento SRA e utilizza agronomicamente gli effluenti di allevamento (e.a.), le acque reflue e i digestati, nonché i fertilizzanti azotati di cui al Regolamento (UE) n. 1009/2019 e al d.lgs. 75/2010 e i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, deve rispettare gli obblighi disposti dalla normativa regionale:

- programma d'azione nitrati in vigore per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) approvato con D.G.R. 30 aprile 2025 - n. XII/4284 e s.m.i. e riportate nel CGO2 della condizionalità rafforzata;
- linee guida per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili (ZO) ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE, approvate con D.G.R. 30 aprile 2025 - n. XII/4285 e s.m.i. e riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).

In caso di mancato rispetto degli impegni, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti.
Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 10 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.
Le aziende vengono classificate secondo la classificazione riportata nella seguente tabella:
(*) Classe aziendale

CLASSE AZIENDALE	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZVN	DESCRIZIONE per aziende localizzate in ZO
0		Azienda che produce/utilizza < 1.000 Kg N/anno da e.a.
1	Aziende che producono/utilizzano <= 1.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano fino a 3000 kg di azoto all'anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano fino a 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
1 bis		Azienda che produce/utilizza da 1.000 a 3.000 Kg N/anno da e.a. in Zona Svantaggiata di montagna
2	Aziende che producono/utilizzano > 1.000 e <= 3.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.
3	Aziende che producono/utilizzano > 3.000 e <= 6.000 kg N/anno da e.a. **OPPURE** aziende che utilizzano > 6.000 kg N/anno di provenienza diversa dagli e.a.	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a
4	Aziende che producono/utilizzano > 6.000 kg N/anno da e.a	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA
5	Aziende soggette ad AIA OPPURE allevamenti con più di 500 UBA	

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
Adempimenti amministrativi[66]	Presentazione della Comunicazione Nitrati e/o Aggiornamento della Comunicazione debitamente sottoscritta come previsto dalla normativa vigente	**(5)**	**(3)** per aziende in cl 1 **(5)** per aziende in cl 2, 3, 4, 5	**(5)** in caso di mancata presentazione **(3)** in caso di mancato aggiornamento	**Intervento**
	Presentazione della comunicazione entro i termini previsti	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**
	Presentazione completa e conforme della comunicazione	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**
	Presenza in azienda o presso la sede legale o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati di: - comunicazione nitrati - documenti cartografici (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, Piano grafico riprodotto in Sis.Co. se aggiornato entro il 31 maggio di ogni anno), con l'individuazione degli appezzamenti aziendali - planimetria o altra documentazione che individui i settori di allevamento/strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento	**(1)** se manca un documento **(3)** se mancano due o più documenti	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**

[66] Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in **zona non vulnerabile** che:

a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione, corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 3.000 kg/anno;

c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 Kg/anno.

Comunque, l'impresa che produce e/o utilizza più di 1.000 kg/anno azoto "al campo", deve rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati. In particolare, per quanto riguarda le regole relative all'utilizzazione agronomica (capitolo 4 della DGR 4285/2025), alle strutture di stoccaggio (paragrafo 4.3 della DGR 4285/2025) e alla tenuta e conservazione del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (paragrafo 2.4.5 della DGR 4285/2025) da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione. Inoltre, l'impresa esonerata può rientrare nel campione di controllo.

L'impresa che produce e/o utilizza meno di 1.000 kg/anno di azoto "al campo" è esonerata dalla applicazione delle linee guida di cui alla DGR 4285/2025 a eccezione dei capitoli 3 "Divieti di utilizzazione agronomica", 4.1 "Criteri generali di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", 4.4 "Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento", 4.5 "Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS)".

Azienda esonerata dalla presentazione della Comunicazione nitrati ubicata in **zona vulnerabile** che:

a. produce e/o stocca e/o tratta e/o utilizza agronomicamente effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno;

b. utilizza agronomicamente fanghi di depurazione corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 1.000 kg/anno

c. utilizza agronomicamente fertilizzanti corrispondenti a un quantitativo di azoto "al campo" inferiore o uguale a 6.000 kg/anno.

L'impresa esonerata dalla Comunicazione nitrati deve in ogni caso rispettare le regole generali definite in attuazione dalla Direttiva nitrati di cui alla DGR 30 aprile 2025 - n. 4284. In particolare, per quanto riguarda le regole relative alle strutture di stoccaggio (capitolo 4.3), all'utilizzazione agronomica (capitolo 4), al trasporto (capitolo 2.5) nonché la tenuta del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti (di cui all'ALLEGATO 12 "Registro delle distribuzioni di fertilizzanti") da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione.

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	- contratto/i per la valorizzazione degli effluenti di allevamento stipulato/i in caso di cessione o acquisizione di effluenti di allevamento per lo stoccaggio e/o per la distribuzione e/o per il trattamento[67] - relazioni tecniche a supporto delle scelte aziendali segnalate nella Comunicazione - rapporti di monitoraggio degli impianti di trattamento ove previsti - qualsiasi altro documento necessario e/o utile a rappresentare/tracciare le diverse fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti, acque reflue o digestato effettuate anche da soggetti diversi - Relazione tecnica "Pascolo" per le aziende che praticano il pascolamento				
	Presenza nella sezione Repository del fascicolo aziendale SISCO della documentazione prevista dalla normativa vigente (es. presenza dei contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato inseriti nella comunicazione nitrati)[68]	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**Intervento**
	Presenza in azienda, o presso il tecnico delegato per la procedura nitrati, del Registro delle distribuzioni di fertilizzanti da compilare entro 10 giorni dalla distribuzione.	**(3)** per aziende in cl. 0 o in cl. 1bis **(5)** per tutte le altre aziende	**(1)** per aziende in cl 0 o in cl.1 bis **(3)** per aziende in cl 1 **(5)** per aziende in cl 2, 3, 4, 5	**Segue la gravità**	**Intervento**
	Registro delle distribuzioni di fertilizzanti compilato e aggiornato	**(1)** per aziende in cl. 0 e in cl. 1bis **(3)** per tutte le altre aziende	**(1)** per aziende in cl. 0 o in cl. 1 o in cl. 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(3)**	**Intervento**
	Per azienda che cede/acquisisce effluenti di allevamento e/o digestato da aziende terze				
	Presenza di contratti di cessione/acquisizione di e.a. e/o di digestato in corso di validità	**(3)** per aziende in cl. 1 bis **(5)** per tutte le altre aziende	**(3)** per aziende in cl 1bis, 1 e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Per azienda che produce o utilizza digestato				
	- Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto con l'indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica e delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificando il soggetto fornitore.	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**

[67] I contratti di valorizzazione sono previsti per ogni variazione alle movimentazioni di effluente e/o digestato e riportati in una variante alla Comunicazione nitrati entro 60 giorni e comunque non oltre la data del 1° novembre; i nuovi contratti di valorizzazione vanno contestualmente caricati nella "Repository" di Sis.Co.

[68] Per sanare l'inosservanza a questo impegno senza incorrere in penalità, è possibile, come azione correttiva, inserire la documentazione mancante nella sezione Repository del fascicolo aziendale entro 10 giorni dal controllo.

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
	- Redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero alla tenuta delle documentazioni di cessione del digestato a soggetti terzi (ALLEGATO 8 dell'allegato A alla DGR 4285/2025 e alla DGR 4284/2025 Contratti di valorizzazione degli effluenti di allevamento). - Redazione del PUA				
	Per azienda che utilizza fanghi di depurazione				
	Presenza dei fanghi di depurazione nella Comunicazione nitrati	**(1)**	**(1)** per aziende in cl 1 e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(3)**	**Intervento**
	Per azienda soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)				
	Presenza di autorizzazione AIA	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**Intervento**
Gestione aziendale dei nitrati	Presenza degli impianti di stoccaggio [69]	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**Intervento**
	Stoccaggi aziendali conformi e di dimensioni sufficienti in base alla normativa e/o sufficienti a garantire il fermo invernale	**(3)**	**(1)** per aziende in cl 1 e cl 1 bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(3)**	**Intervento**
	Stato di funzionalità o di manutenzione delle strutture idoneo a garantire l'impermeabilità dell'impianto di raccolta e stoccaggio e l'assenza di dispersioni e/o percolazioni	(2) in assenza di perdite (3) **(5)** in presenza di perdite	Se entità media: **(1)** per aziende in cl 1 e cl. 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5 Se entità alta: **(3)** per aziende in cl 1 e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Congruità tra le dimensioni delle strutture di stoccaggio presenti in azienda e quelle riportate nella Comunicazione Nitrati	**(3)**	**(1)** per aziende in cl 1 **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(3)**	**Intervento**
	Rispetto dei vincoli e divieti **spaziali** per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	**(1)** violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha	Se entità bassa: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**

[69] L'impresa localizzata in area svantaggiata di montagna che produce o utilizza effluenti di allevamento corrispondenti a un quantitativo di azoto al campo compreso tra 1.000 e 3.000 kg/ anno, laddove la realizzazione dello stoccaggio secondo i criteri descritti al cap. 4.3.1 nei commi 1, 2, 3, 4, 5 dell'allegato A alla DGR 4285/2025 non sia tecnicamente fattibile, può ricorrere a una tipologia di stoccaggio descritta al comma 6 del capitolo 4.3.1. dell'allegato A alla DGR 4285/2025

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
		(3) violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità media: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5		
	Rispetto dei vincoli e divieti **temporali** per l'utilizzo di liquame, letame, fertilizzanti, altre fonti azotate, fanghi di depurazione, digestato	**(1)** violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha **(3)** violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5 Se entità media: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**
	L'accumulo temporaneo di letame e delle lettiere degli allevamenti avicunicoli sul suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc. L'accumulo temporaneo dei materiali assimilati ai letami e dei fertilizzanti su suolo agricolo è gestito correttamente e mantiene le distanze previste da corsi d'acqua, centri abitati case, ecc.	**(3)**	**(1)** per aziende in cl 1 e cl 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**
	Rispetto per le superfici in Zona Vulnerabile (ZVN) dei 170 kg/ha/anno e in Zona Non Vulnerabile (ZO) dei 340 kg/ha/anno di azoto derivante da e.a.	**(5)**	**(3)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Rispetto della quantità apportata di azoto totale che non deve superare le esigenze delle colture previste dai MAS	**(5)**	**(3)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(5)** per aziende in cl 3, 4, 5	**(3)**	**Intervento**
	Per tutti i fertilizzanti: rispetto del divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d'acqua, salvo distanze maggiori previste dalla DGR n. 4284/2025 e dalla DGR n. 4285/2025.	**(1)** violazione su superficie minore o uguale a 10% della SAU purché < o uguale a 2 Ha **(3)** violazione su superficie > 10% della SAU o > di 2 Ha	Se entità bassa: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis e 2 **(3)** per aziende in cl 3 e 4 **(5)** per aziende in cl 5 Se entità media: **(1)** per aziende in cl 0, 1, 1bis **(3)** per aziende in cl 2 e 3 **(5)** per aziende in cl 4 e 5	**(1)** violazione su superficie in ZO **(3)** violazione su superficie in ZVN	**Intervento**

TABELLA 11 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
	CLASSE AZIENDALE 0 1 1bis 2 3 4 5 (*)				
Effetti extra-aziendali sui corsi d'acqua/rete scolante	Rispetto del divieto di inquinamento da nitrati derivante dalla violazione agli obblighi di gestione degli stoccaggi o ai vincoli/divieti spazio-temporali per l'utilizzo agronomico che interessa corsi d'acqua naturali o altre risorse idriche e/o Rispetto del divieto di scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni	**(5)**	**(5)**	**(5)**	**Intervento**

7.2 REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

In caso di mancato rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.
Nella tabella seguente sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari, riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).
Ai fini del calcolo delle riduzioni ed esclusioni dal premio previsto, gli impegni elencati nella tabella 11 sono raggruppati in gruppi di impegni e vengono verificati a livello di SAU aziendale.

TABELLA 12 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE

GRUPPO DI IMPEGNI	IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
Attestazione controllo funzionale delle attrezzature	**Presenza del controllo funzionale** delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari in corso di validità (NB - in caso di trattamenti fitosanitari effettuati da Contoterzisti, dimostrati con fattura, presenza in azienda di copia del controllo funzionale della macchina utilizzata in azienda). **Utilizzo delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari** che hanno subìto un controllo funzionale con esito positivo	**(1)** Controllo funzionale scaduto, ma trattamenti fitosanitari effettuati prima della scadenza OPPURE assenza del controllo funzionale di un'attrezzatura non utilizzata **(5)** Utilizzo di attrezzature prima dell'effettuazione del controllo funzionale OPPURE utilizzo di attrezzature con controllo funzionale avente esito negativo OPPURE Controllo funzionale non più in corso di validità e contestuale/successivo utilizzo delle attrezzature.	**Segue entità**	**(1)** Trattamenti effettuati su terreni ricadenti fuori Natura 2000, quando l'entità è di livello basso **(3)** Trattamenti effettuati su terreni ricadenti in Aree Natura 2000, quando l'entità è di livello basso **(5)** in tutti i casi con entità di livello alto	**Intervento**
Corretta gestione e utilizzo dei prodotti fitosanitari	***Difesa integrata obbligatoria*** (allegato III del d.lgs. 150/2012) attraverso il possesso o l'accesso a: **dati meteorologici** dettagliati per il territorio di interesse, acquisibili anche attraverso collegamento in rete; **dati fenologici e fitosanitari** forniti da una rete di monitoraggio e, ove disponibili, dai sistemi di previsione e avvertimento; **bollettini territoriali di difesa integrata** per le principali colture; **materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata**, predisposti e divulgati anche per via informatica dalle autorità competenti	**(3)**	**(3)**	**(3)**	**Intervento**
	Presenza del **certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo** per i prodotti fitosanitari ai sensi del punto A.1.2 del DM 22/01/2014 in corso di validità, per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari	**(1)** se il certificato di abilitazione all' acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari è scaduto E in presenza di richiesta rinnovo	**Segue entità**	**(3)** se entità bassa **(5)** se entità alta	**Intervento**

TABELLA 12 - REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE					
GRUPPO DI IMPEGNI	**IMPEGNO**	**E**	**G**	**D**	**MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE**
		(5) se il certificato di abilitazione all' acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari, è assente o scaduto senza richiesta di rinnovo			
	Il sito di stoccaggio dei prodotti fitosanitari deve presentare le caratteristiche di cui all'allegato VI.1 al DM 22 gennaio 2014 (PAN).	**(1)** Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 5-8-11-12-13 dell'allegato VI.1 del PAN **(5)** Sito di stoccaggio non a norma per quello che riguarda i requisiti previsti ai punti 1-2-3-4-6-7-9-10 dell'allegato VI.1 del PAN	**Segue entità**	**Segue entità**	**Intervento**
Disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze dei corpi idrici o altri luoghi sensibili	Rispetto delle disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente. In particolare: a. il rispetto delle prescrizioni di etichetta relative alle mitigazioni previste per la salvaguardia di corpi idrici; b. il rispetto delle misure specifiche stabilite dal DDUO 2725 del 28 febbraio 2025 per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000.	**(5)**	**(5)**	**(3)** in tutti gli altri casi **(5)** nelle Aree Natura 2000, se tutte le specifiche misure di mitigazione non sono rispettate	**Intervento**

7.3 REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE

Nella tabella 12 sono elencati gli impegni relativi ai requisiti minimi relativi al benessere animale e riportati nel bando degli interventi SRA (PSP 2023-2027).
In caso di mancato rispetto dell'impegno, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

TABELLA 13 - REQUISITI MINIMI RELATIVI AL BENESSERE ANIMALE - VALUTAZIONE DELLE INADEMPIENZE				
IMPEGNO	E	G	D	MONTANTE A CUI SI APPLICA SANZIONE
Il beneficiario (e/o un suo delegato addetto alla custodia e gestione degli allevamenti) deve, in alternativa: • possedere un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; • possedere un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi a oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e miglioramento del benessere animale; • aver fatto domanda o ha già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell'ambito della Misura 2 del PSR 2014-2022; • aver richiesto l'iscrizione a un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell'ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell'arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; • aver maturato un'esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini e ovicaprini, 5 anni per i suini; • essere titolare di un'azienda aderente al sistema ClassyFarm o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.	(5)	(5)	(5)	Intervento